

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 79 del 13/12/2018

Oggetto : APPROVAZIONE DEL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2017".

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 19:14, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Marcello Nicola	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Assente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Assente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

OGGETTO: Approvazione del “piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 111 del 06.12.2018 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Approvazione del “piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente (per il tramite di Rimini Holding s.p.a., nel prosieguo del presente atto, per brevità, “RH” - società strumentale “in house”, a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita in data 13/05/2010, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro indirizzo strategico, coordinamento tecnico e finanziario e controllo, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune), le partecipazioni nelle società indicate nella “rappresentazione grafica” allegata (come sub-allegato “A.1”) al “piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A (e, nel prosieguo dello stesso, definito anche, semplicemente, “piano di razionalizzazione periodica 2018”), i cui “dati generali” (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune “www.comune.rimini.it”, alla pagina “amministrazione trasparente” - “enti controllati” - “società partecipate” e, per quelle partecipate attraverso RH, sul sito della società (<http://www.riminiholding.it/>), nell’analoga sezione dedicata alla trasparenza;

VISTO l’articolo 24 (“*revisione straordinaria delle partecipazioni*”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - “Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell’articolo 1 (“*oggetto*”), comma 2, “*sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*” - prevedeva che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “*con provvedimento motivato*”, la ricognizione (definita “*straordinaria*” per distinguerla da quella ulteriore, “*periodica*”, oggetto del presente atto ed imposta dall’articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all’anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016);
- nell’ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che:

- a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. "*vincolo di scopo*" - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, "*nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione*");
 - b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 ("*oneri di motivazione analitica*" per l'acquisizione di partecipazioni) o
 - c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "*ipotesi specifiche*"),
dovevano essere fatte oggetto di "revisione straordinaria", ovvero "revisionate", mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, oppure mediante alienazione della partecipazione, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente "*piano di revisione straordinaria*";
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dalla norma, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:

- a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h", ovvero come <<*attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale*>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. "*realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale*");
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. "*progettazione e realizzazione di un'opera pubblica*");
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in "partenariato" con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. "*società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara*");
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. "*attività strumentale*");
- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. "*attività di committenza*");

CONSIDERATO che le c.d. "*ipotesi specifiche*" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono, invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse");
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "*società scatole vuote improduttive*");

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. “*società doppioni*”);
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l’importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. “*società irrilevanti*”);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. “*società in perdita reiterata*”);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. “*società di cui contenere i costi*”);
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. “*società da aggregare*”);

PRECISATO che l’esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, doveva poi essere comunicato:

- all’apposita “struttura di monitoraggio e controllo” istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall’articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo), con modalità informatizzate, stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti da essi “emanati”, rispettivamente, nel giugno e nel luglio 2017;

RICORDATO che per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del “*piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*”, il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e “*revisione straordinaria*”) costituiva aggiornamento dello stesso “*piano operativo di razionalizzazione*” già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato (il Comune di Rimini lo aveva approvato con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell’ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 03/04/2015);

RAMMENTATO che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel settembre 2017 la “U.O. Organismi Partecipati” dell’ente aveva predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale attraverso l’ “assessore agli organismi partecipati” - il “*piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016*” (contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della “*detenibilità*” o, viceversa, della necessità di loro “*revisione*”), “piano” che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall’ente attraverso la “Rimini Holding s.p.a.”, aveva recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l’apposito analogo documento (“*proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016*”) preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornitole dal relativo amministratore unico, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall’ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico

obiettivo strategico (<<*supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016"*>>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2021;

TENUTO CONTO che, nei casi in cui la società partecipata non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("*vincolo di scopo*", "*oneri di motivazione analitica*" e <<*non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"*>>), nel suddetto "piano" erano state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri - quelli relativi alle quattro società "Rimini Holding s.p.a.", "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", "Riminiterme s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") erano state spiegate e motivate le scelte di mantenere ugualmente, "tal quale" (senza interventi di "revisione straordinaria"), le partecipazioni (nel prosieguo del presente atto, definite, per praticità, "*mantenimenti particolari*"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*" e della "*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di "revisione straordinaria", nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora);

PRECISATO che, nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, erano state, invece, evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta;

DATO ATTO che il "*piano di revisione straordinaria*", che era stato approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, mediante l'apposito portale internet) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017;

TENUTO CONTO che il medesimo "piano", per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "*proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016*") era stato poi formalmente approvato anche dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2018;

TENUTO CONTO che a seguito delle relativa approvazione, il "piano di revisione straordinaria" è stato poi attuato dall'ente o da RH, per le relative parti "dismissive" inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette, come dettagliatamente indicato nel paragrafo "A.2" ("*il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni*" imposto dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016) del nuovo "*piano*" odierno sopra già indicato e di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";

DATO ATTO che, successivamente, in data 11/06/2018 la “struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F.” sopra indicata ha rilevato (con riferimento a due dei quattro “*mantenimenti particolari*” sopra indicati - precisamente quelli di “Rimini Holding s.p.a.” e di “Rimini Congressi s.r.l.”) alcuni profili di mancata conformità (alle disposizioni dell’art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, analiticamente indicati nel paragrafo ”A.2” del “*piano di razionalizzazione periodica 2018*” allegato, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili, cosa che il Comune ha fatto puntualmente (riportando letteralmente e precisamente - in merito ai profili di non conformità rilevati - le considerazioni e le motivazioni già analiticamente formulate nel “piano di revisione straordinaria”) con pec del 14/06/2018, a cui, fino ad ora, non è seguito alcun ulteriore riscontro da parte della “struttura di monitoraggio e controllo”;

PRESO ATTO che in data 08/11/2018, la Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa al Comune a mezzo pec in data 12/11/2018, e tempestivamente inviata, come ivi previsto, anche al “collegio dei revisori dei conti” dell’ente e pubblicata sul relativo sito internet, ha rilevato, relativamente al “piano di revisione straordinaria” 2017 del Comune di Rimini, alcune “criticità” (peraltro - tranne in un caso, relativo a “Rimini Holding s.p.a.” - non inerenti i quattro “*mantenimenti particolari*” sopra indicati, ma afferenti ad aspetti diversi - indicati al paragrafo “B” del “piano” allegato - relativi a società diverse dalle quattro in essi coinvolte), richiamando l’ente:

- a) ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi sr.l.” e “Start Romagna s.p.a.”) le iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale esistenza del “*controllo pubblico congiunto*” o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- b) a tenere conto delle “*partecipazioni indirette*” detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente (secondo la Corte, le società sopra indicate, oltre a “Plurima s.p.a.”, partecipata con quota di minoranza dalla “società a controllo pubblico congiunto” “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”) nell’ambito dell’analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel “piano di razionalizzazione periodica 2018” oggetto del presente atto), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- c) ad assumere le iniziative necessarie per l’adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell’ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel “*piano di razionalizzazione periodica 2018*” oggetto del presente atto);

ATTESO che l’articolo 20 (“*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”) del suddetto D.Lgs.175/2016 prevede, in modo simile a quanto imposto dall’articolo 24, sopra già indicato, che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall’anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, “*con proprio provvedimento*”, la “ricognizione” (definita appunto “periodica”, alias “ricorrente”, per distinguerla da quella precedente, “una tantum”, definita “straordinaria” ed imposta dall’articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
- nell’ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del “*piano di revisione straordinaria*” sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “*ipotesi specifiche*”), devono essere fatte oggetto di “razionalizzazione periodica”, ovvero “razionalizzate”, mediante predisposizione ed adozione di apposito “piano di riassetto” (alias “di razionalizzazione”) - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021, in data 06/12/2018 l'amministratore unico di RH, a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con l'amministrazione comunale, ha approvato - con propria determinazione - e consegnato al socio unico Comune di Rimini una "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017" contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini attraverso RH, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", da inserire poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che considerasse anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di RH);

DATO ATTO che la U.O. Organismi Partecipati dell'ente ha predisposto l'intero "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (con i relativi sub-allegati "A.1" e "A.2"), alla lettera A, contenente la ricognizione delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione" - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - e, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso RH, recependo integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017") predisposto e fornito dal relativo amministratore unico, sopra indicato, per sottoporlo poi all'approvazione del Consiglio Comunale (con la presente deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso RH, dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima celebrazione;

RILEVATO che il piano allegato identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:

- i riferimenti e gli obblighi di legge relativi alla "razionalizzazione periodica 2018" in questione (nel paragrafo "premesse");
- i precedenti analoghi "piani" ("piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 e "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017) predisposti ed approvati dall'ente;
- le operazioni compiute, dall'ente o da Rimini Holding s.p.a., in attuazione delle previsioni del precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017, per le relative parti "dismissive" inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette (nel paragrafo "A.2 - Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" imposto dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016");
- gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari "piani di razionalizzazione/revisione"

adottati fino ad oggi dall'ente (nel paragrafo "B" - *Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti*>>);

- l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") del "piano";
- i criteri di redazione del "piano";
- le note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata considerata nel "piano";

DATO ATTO che l'allegato Piano riporta, per ogni società partecipata dal Comune, direttamente o indirettamente (nel significato stabilito dal D.Lgs.175/2016), una specifica "scheda", in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norma in questione (qualificazione dell'attività svolta, assoggettamento o meno agli obblighi di "razionalizzazione periodica", azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l'attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per l'organismo partecipato, sia per il Comune socio - in termini di "risparmi di spesa" attesi dall'attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - degli impatti "numerici" attesi);

DATO ATTO che sono allegati al Piano in parola per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

A.1) la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e il riepilogo delle relative operazioni di "revisione straordinaria 2017" e di "razionalizzazione periodica 2018" già attuate o da attuare (sulle partecipazioni detenute al 31/12/2017);

A.2) il riepilogo del "piano di razionalizzazione periodica 2018";

RILEVATO che il "piano" allegato riepiloga e riesamina, in modo ampio ed articolato, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l'ente ha adottato, nei precedenti "piani" ("operativo di razionalizzazione" del 2015 e "di revisione straordinaria" del 2017) già approvati, determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo e/o sezione autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo "piano" del 2015, in relazione al fatto che costituissero "*partecipazioni indirette*" solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo "intermedio" controllato dall'ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo "intermedio" partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al secondo "piano" del 2017, relativamente all'esclusione delle società quotate in borsa - come "Hera s.p.a." - dalla ricognizione" propedeutica al piano);

PRECISATO che il "piano allegato" conferma i criteri di individuazione delle "*società a controllo pubblico*" (in particolare di quelle di tipo "*congiunto*") e delle "*partecipazioni societarie indirette*" già adottati, in entrambi i precedenti "piani" (del 31/03/2015 e del 28/09/2017) approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l'ente, sia in passato che oggi, a considerare alcune società partecipate ("A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", pur incluse nel piano) come "non a controllo pubblico" (o anche "prive di controllo pubblico") e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla "ricognizione" propedeutica al "piano" alcune altre società ("I.E.G. s.p.a.", "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", "Plurima s.p.a.", "Team s.r.l.", "A.T.G. s.p.a." e "Metete s.p.a.") nel secondo;

CONSIDERATO che nel “piano” la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte “nuovi”) individuati, invece, dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F e dalle varie sezioni regionali di controllo (inclusa quella per l’Emilia-Romagna), è ampiamente motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all’evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle “società a partecipazione pubblica” e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa sulla medesima materia, ed anche in considerazione del fatto che i differenti “criteri” (di individuazione delle “*società a controllo pubblico congiunto*”) definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalla Corte dei Conti, ma non condivisi e non adottati dal Comune) sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente;

RILEVATO che come già previsto nei precedenti due “piani” approvati dall’ente e sopra richiamati, il “piano” allegato contempla il mantenimento “tal quale” (ovvero senza “interventi di razionalizzazione”) - tranne nel caso di “Rimini Congressi s.r.l”, per il quale si prevede un intervento che solo in parte rientra nel novero di quelli di “razionalizzazione” previsti dalla norma - di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il “*mantenimento particolare*”:

- a) della partecipazione societaria diretta in “Rimini Holding s.p.a.”,
- b) delle partecipazioni societarie indirette nelle società “Amir Onoranze Funebri s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.” e “Anthea s.r.l.”) e “Riminiterme s.p.a.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);
- c) della partecipazione societaria indiretta nelle società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”);

PRECISATO che relativamente al mantenimento “tal quale” (senza “interventi di razionalizzazione”) delle partecipazioni nelle predette prime tre società (“Rimini Holding s.p.a.”, “Amir Onoranze Funebri s.r.l.” e “Riminiterme s.p.a.”), nel “piano di razionalizzazione periodica 2018” di seguito allegato sono analiticamente indicati i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle tre partecipazioni in questione;

CONSIDERATO che la predetta impostazione si richiama a quanto previsto dall’articolo 1 (“oggetto”) del D.Lgs.175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

- “1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;

RILEVATO che le richiamate disposizioni iniziali dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la “cogenza” della ricorrenza di una o più delle “ipotesi specifiche” (alias “parametri specifici”) previste dell’art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere “assoluta” ed “incontrovertibile”, tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la “revisione straordinaria” (nel 2017) o la “razionalizzazione periodica” (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un “campanello di

allarme”, che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell’opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione;

CONSIDERATO che le medesime disposizioni dell’articolo 1, comma 2 indicano, infatti, che l’applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo “automatico”, ma l’amministrazione possa (anzi “debba”) compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e temperando gli obblighi imposti dalla norma con l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che, sotto questo profilo, il mantenimento delle predette tre partecipazioni appare in tutti e tre i casi in questione ragionevolmente orientato all’efficiente gestione delle partecipazioni, in modo particolare, esplicito ed evidente il primo (relativo a “Rimini Holding s.p.a.”), che riguarda proprio il mantenimento “tal quale” (invece che la “razionalizzazione” strettamente e formalmente imposta dalla norma di legge) di uno strumento (già “razionale” - efficace ed efficiente) che l’ente si è dato, dal 2010, proprio per l’efficiente gestione delle proprie partecipazioni (peraltro effettivamente conseguita nel tempo); in modo meno evidente e diretto, ma ugualmente importante, il secondo (relativo ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), che riguarda, invece, uno strumento che consente all’ente di gestire in modo non oneroso, anzi addirittura redditizio, un’attività sociale (di “polizia mortuaria” e soprattutto di servizi funebri per gli indigenti), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un’altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata - e il terzo (relativo a “Riminiterme s.p.a.”), che costituisce (insieme alla ri-acquisizione della restante importante quota di partecipazione societaria oggi in mano al socio privato “Coopsette soc. coop a r.l.”, già rivendicata nell’ambito del contenzioso avviato con esso dal 2014 e solo recentemente risolto in ottobre 2018) lo strumento necessario e forse imprescindibile (la ex colonia Novarese è tuttora di proprietà della società, per il tramite della controllata - al 100% - “Riminiterme Sviluppo s.r.l.”) per riproporre una riqualificazione territoriale già tentata in passato, purtroppo senza successo e oggi quanto mai necessaria per consentire lo sviluppo di un quadrante strategico della città (l’obiettivo rimane, dunque, la ri-acquisizione delle azioni di Riminiterme e, contestualmente, l’individuazione di un nuovo e più sostenibile progetto di sviluppo del compendio di beni ed attività ad oggi detenuti dalla società, secondo le nuove linee di sviluppo e i nuovi obiettivi che nel frattempo saranno stati congiuntamente definiti dal Comune stesso con l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l’A.U.S.L. Romagna, sulla base del “protocollo di intesa” approvato con D.C.C. n.24 del 29/05/2018 e stipulato tra i tre enti in data 09/10/2018);

RILEVATO, d'altronde, che relativamente ad “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, come risulta dal “piano”, modalità alternative di gestione dei servizi (di “polizia mortuaria” e funebri per gli indigenti) erogati, quand’anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l’ente;

PRECISATO invece, che nel caso di “Riminiterme s.p.a.”, modalità alternative (rispetto ai previsti mantenimento della partecipazione odierna - 5% - e acquisizione dell’ulteriore quota attualmente detenuta da Coopsette - 77,67%), per il perseguimento dell’obiettivo di riqualificazione territoriale indicato, sarebbero addirittura inesistenti;

RAVVISATO relativamente a “Riminiterme s.p.a.”, che nel piano è peraltro chiaramente evidenziato come il mantenimento e l’incremento della partecipazione (approvato con D.C.C. n.25 del 29/05/2018, peraltro, già inviata alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all’Antitrust, come disposto dall’art.5, comma 3 del D.Lgs.175/2016) siano considerati come strumento transitorio, in vista di un’auspicata successiva cessione integrale della partecipazione (anch’essa da approvare con successiva ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale);

TENUTO CONTO che, a fronte del fatto che - come esposto nel piano - sia “Rimini Holding s.p.a.”, che “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”, che “Riminiterme s.p.a.” (per quest’ultima con la sola eccezione dell’anno 2017, caratterizzato da un evento “negativo” straordinario, non ricorrente) si sono sempre autosostenute (e presumibilmente, si autososterranno anche in futuro) e di quanto sopra indicato, la dismissione delle tre partecipazioni societarie in questione, da parte del Comune (direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo e nel terzo), non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*;

CONSIDERATO che il mantenimento “tal quale” della partecipazione societaria indiretta nelle società “Rimini Congressi s.r.l.” (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”), pur apparendo anch’esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che la società in questione ricade anch’essa in una delle “ipotesi specifiche” di “razionalizzazione periodica” imposta dalle stesse norme, precisamente quella delle c.d. *“scatole vuote improduttive”* - in realtà non sia tale sulla base di una lettura coordinata e “sostanzialistica” della norma (in base alla quale la carenza totale di personale dipendente da parte della società non è, nel caso specifico, indice di relativa “vacuità” e/o “inefficienza”, ma, al contrario, indice di una scelta orientata proprio al risparmio, come meglio spiegato nel “piano”), tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tale partecipazioni non sia soggetto al divieto;

RITENUTO che, per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nel piano e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli e, conseguentemente, il *“piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”* allegato sia integralmente condivisibile;

RITENUTA l’opportunità di:

- approvare espressamente il suddetto “piano”;
- demandare al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell’ente l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del piano (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio degli esiti del piano alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
- autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all’assemblea dei soci di RH (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il *“piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”*, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso RH (di fatto coincidente con la *“proposta di piano di razionalizzazione*

periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017” formulata in data 06/12/2018 dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;

PRECISATO che ove nelle successive fasi di verifica del piano da parte delle competenti autorità, dovessero essere rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale dovrà essere prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza;

VISTI:

- l'articolo 29 (società di capitali) del vigente statuto del Comune di Rimini;
- il vigente *“regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”*;
- il vigente statuto di RH;
- il parere del responsabile della U.O. Organismi Partecipati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;
- il parere della Dott.ssa Manduchi Ivana per il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, della presente proposta deliberativa, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11.12.2018 dalla 5^a Commissione Consigliare Permanente;

DELIBERA

- 1) **di approvare** per le motivazioni e le valutazioni analiticamente espone nel piano e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto, il *“piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”*, allegato al presente atto (con tutti i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla lettera “A”;
- 2) **di demandare** al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio degli esiti del “piano” alla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con le modalità da essi rispettivamente stabilite);
- 3) **di autorizzare** il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all'assemblea dei soci di RH (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il *“piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017”*, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso Rimini Holding s.p.a. (di fatto coincidente con la *“proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal*

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Muratori, Pasini, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	10	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, Mauri, Mauro, Pecci, Trombetta, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

*Escono i Conss.: Erbetta, Trombetta, Marcello e Camporesi.
Presenti n. 23 Consiglieri.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro



**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2017**

SOMMARIO

A) PREMESSE.....	2
A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE” IMPOSTO DALLA L.190/2014.....	2
A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI” IMPOSTO DALL’ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016	2
A.3) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA” IMPOSTO DALL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016.....	8
B) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA “STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE”	9
C) AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DEL PIANO.....	15
D) CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO	17
E) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA	18
F) LA RICOGNIZIONE DELLE VARIE SOCIETÀ PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE	21
F.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE	21
1 - AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE.....	21
2 - ITINERA S.R.L. CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE.....	23
3 - LEPIDA S.P.A.	25
4 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE	27
5 - RIMINI HOLDING S.P.A.	29
6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE.....	33
F.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE (DETENUTE ATTRAVERSO “RIMINI HOLDING S.P.A.”).....	35
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO	35
2 - AMFA S.P.A.....	36
3 - AMIR S.P.A.....	38
4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.	40
5 - ANTHEA S.R.L.	42
6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE	44
7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.	46
8 - RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.....	51
9 - RIMINITERME S.P.A.....	54
10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.	56
11 - START ROMAGNA S.P.A.....	58
ALLEGATI	61



A) PREMESSE

A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE” IMPOSTO DALLA L.190/2014

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppiate”*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvasse, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un *“piano operativo di razionalizzazione”* delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita *“relazione tecnica”*, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune ha approvato il *“piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015”*, che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nel recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente *“Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”*) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la controllata Rimini Holding s.p.a., dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 29/06/2015.

Da luglio 2015 in poi il Comune di Rimini (anche attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) ha poi attuato (o in alcuni casi ha tentato di dare attuazione a) quanto previsto nel proprio “piano operativo di razionalizzazione”, rendicontando analiticamente e puntualmente (con apposita articolata e motivata relazione, inviata a mezzo pec il 31/03/2016, come previsto espressamente dalla norma), l'esito di tale attuazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con cui ha formalmente “dialogato” più volte (anche in risposta ad alcuni rilievi da questa formulati, talvolta non condivisi dall'amministrazione).

A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI” IMPOSTO DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

L'articolo 24 (*“revisione straordinaria delle partecipazioni”*) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (*“oggetto”*), comma 2, *“sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* - prevedeva che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, oggetto del presente documento ed imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016).
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
 - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. *“vincolo di scopo”* - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, *“nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”*);
 - b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*“oneri di motivazione analitica”* per l'acquisizione di partecipazioni) o

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.,267, recita: *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”*



- c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), dovevano essere fatte oggetto di "revisione straordinaria", ovvero "revisionate", mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente "piano di revisione straordinaria".
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile².
- Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste³ e di seguito sintetizzate:
- a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h"⁴, ovvero come <<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale");
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica");
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnership con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. "società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara");
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. "attività strumentale");
 - e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. "attività di committenza").

Le c.d. "ipotesi specifiche" (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 di seguito indicata ha definito "situazioni di criticità") dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, erano (e sono), invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse" - si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ripetizione, conferma ed ulteriore specificazione del c.d. "vincolo di scopo", sopra già indicato);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppiioni");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare").

Mentre i primi 5 criteri (lettere da "a" ad "e") erano veri e propri "criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie", il sesto e il settimo (lettere "f" e "g") sembravano invece essere due "criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate" a cui l'ente, potendo, avesse deciso di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, doveva poi essere comunicato

- all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo),

con modalità informatizzate, stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, dette anche, sinteticamente, "Istruzioni M.E.F.", con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venisse fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo "Partecipazioni" già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016" - dette anche, sinteticamente, "Linee guida Corte dei Conti", approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

Per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) costituiva aggiornamento dello stesso "piano operativo di razionalizzazione" già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato.

² Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €5.000,00 fino ad un massimo di €500.000,00) era ed è prevista solo per la mancata adozione del "piano di razionalizzazione periodica" contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

³ L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;

⁴ La norma citata definisce i "servizi di interesse generale" come "attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".



In attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" (contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2021.

Nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "piano di revisione straordinaria" è stato poi approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente, trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017; il medesimo "piano", per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") è stato poi formalmente approvato anche dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2018.

Successivamente, in data 11/06/2018 la "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F." ha rilevato profili di mancata conformità (alle disposizioni dell'art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, relativamente al previsto mantenimento "tal quale" (senza previsione di azioni di razionalizzazione - reclusi "revisione straordinaria") delle partecipazioni detenute in "Rimini Congressi s.r.l." e "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte della totale assenza di dipendenti da parte di entrambe queste società, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili.

In data 14/06/2018 il Comune ha risposto, a mezzo pec, ai rilievi della struttura di controllo del M.E.F. riportando letteralmente e precisamente le considerazioni e le motivazioni (per il mantenimento "tal quale" di ciascuna delle due partecipazioni societarie in questione) già analiticamente formulate nel "piano di revisione straordinaria". A tale risposta non è poi seguito, fino ad oggi, alcun ulteriore riscontro da parte della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.

Poiché - diversamente da quanto stabilito dalla L.190/2014 per l'attuazione del precedente "piano operativo di razionalizzazione" - l'art.24 del D.Lgs.175/2016 in questione non prevedeva una rendicontazione delle operazioni di "revisione straordinaria" effettivamente compiute dall'ente, rispetto a quelle dallo stesso previste nel proprio "piano di revisione straordinaria", a metà novembre 2018 la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. ha chiesto espressamente ai vari enti che nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" avevano previsto, ai sensi delle disposizioni dell'art.24, commi 4 e 5 del T.U.S.P.P., delle alienazioni di partecipazioni (o il recesso da alcune società), di dare conto dell'effettiva attuazione di tali previste operazioni; pertanto in data 15/11/2018 il M.E.F. ha chiesto al Comune di dare conto dell'esito della prevista alienazione dell'intera partecipazione societaria indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta in Amfa s.p.a. e l'ente ha risposto in data 30/11/2018, comunicando l'avvenuta vendita, con gara, della partecipazione e tutti i relativi dati (data di cessione - 29/11/2018; prezzo di cessione - €..2.356.000,00; acquirente - "Alliance Healthcare Italia s.p.a.").

Infine, in data 08/11/2018, la Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa a mezzo pec in data 12/11/2018 al Comune e da questo tempestivamente inoltrata al "collegio dei revisori dei conti" dell'ente e pubblicata sul proprio sito internet, come ivi prescritto dalla Corte, ha rilevato, relativamente al "piano di revisione straordinaria" 2017 del Comune di Rimini, in sintesi, le seguenti criticità, analiticamente esaminate e motivatamente "contro-dedotte" in gran parte (in pratica per tutti i rilievi di seguito indicati, con l'unica eccezione di quello della lettera "c") nel successivo paragrafo <<B) Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti>>, in parte (relativamente al rilievo della lettera "c") nelle schede relative alle singole società partecipate oggetto di rilievo:

- a) opportunità del parere dell'organo di revisione dell'ente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016;
- b) mancata considerazione, nel piano, delle "partecipazioni indirette" detenute dall'ente per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente, quali, a parere della Corte, quelle detenute in "I.E.G. s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") e "Plurima s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.");
- c) mantenimento "tal quale" (senza previsione di alcuna azione di "revisione straordinaria") della partecipazione societaria direttamente detenuta in "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte del fatto che tale società ricadrebbe, secondo la Corte, nella "ipotesi specifica di revisione straordinaria" di cui alla lettera "e" del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si è chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, da 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P.;
- d) errata qualificazione di "società partecipate NON a controllo pubblico" attribuita dall'ente a società a capitale pubblico totalitario, ma senza un socio di maggioranza assoluta, quali "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.";
- e) sussistenza, per la "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", delle "ipotesi specifiche di revisione straordinaria" di cui alle lettere "b" ed "e" dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175, essendo la società priva di dipendenti ed avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dalla sua costituzione;
- f) mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, per le società ritenute, dalla Corte, "a controllo pubblico", ovvero "Rimini Holding s.p.a.", "Amir "Onoranze Funebri s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile", "I.E.G. s.p.a.", "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", "Start Romagna s.p.a."



Al termine della suddetta delibera la Corte ha richiamato l'ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel presente "piano di razionalizzazione periodica"), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel presente "piano di razionalizzazione periodica").

L'ATTUAZIONE DEL "PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA" DEL 28/09/2017

Pur non sussistendo, per legge, come sopra già segnalato, alcun obbligo di rendicontazione in tal senso - né autonomo, né, tantomeno, all'interno del presente documento (come invece affermato dal M.E.F. nelle "linea guida M.E.F. - Corte dei Conti" di seguito indicate⁵) - pare ugualmente opportuno fornire un breve resoconto di quanto è stato fatto dall'ente per dare concreta attuazione alle operazioni di "revisione straordinaria" previste dal Comune di Rimini nel proprio "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017, da tale data fino alla data odierna e, nel caso in cui ad oggi esse non si siano ancora concluse, di quanto verrà presumibilmente attuato nel prossimo futuro per completarle.

Itinera s.r.l. consortile

Il "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017 prevedeva la conclusione dell'attività di liquidazione della società, già deliberata - in attuazione delle previsioni del precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 - dall'assemblea dei soci del 16/12/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. A fine novembre 2017 il liquidatore della società ha comunicato che nei primi giorni di novembre 2017 aveva concluso il pagamento di tutti i debiti della società, con una rimanenza, sul conto corrente della stessa, di un saldo attivo di oltre 7.000,00 euro, che avrebbe trattenuto fino a che non fossero stati definiti tutti gli accertamenti in termini di imposte e contributi previdenziali e, a fine novembre 2017, aveva depositato il bilancio finale di liquidazione e richiesto la cancellazione della società alla Camera di Commercio di Rimini, effettivamente avvenuta in data 8 gennaio 2018.

Pertanto la società risulta definitivamente estinta per liquidazione volontaria e, nel prossimo biennio 2019-2020, presumibilmente, il liquidatore, una volta scaduti i termini per eventuali richieste di somme da parte degli enti tributari e/o di quelli previdenziali (per eventuali pendenze ad oggi non risultanti ma che, teoricamente, potrebbero emergere in casi del genere), distribuirà ai tre soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, le somme avanzate dalla liquidazione della società (attualmente stimabili, complessivamente, in circa €10.000, per cui il Comune di Rimini, detentore di circa l'80% del capitale, dovrebbe ottenere la restituzione di circa 8.000 euro).

Amfa s.p.a.

il "piano di revisione straordinaria" prevedeva, per le motivazioni ivi indicate:

- la dismissione, da parte della "controllata (al 100%) comunale" Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del "piano" stesso da parte del Comune (quindi entro il 27/09/2018), dell'intera quota azionaria all'epoca detenuta del 25%:
 - mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto), o, in subordine, in caso di fallimento della vendita,
 - mediante "recesso" dalla compagine sociale (ex articolo 24, commi 4 e 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.;
- l'impiego - da parte di Holding - dell'intero incasso della dismissione, stimabile in almeno €2.355.000,00, per l'anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti;
- il mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali.

In attuazione di quanto sopra esposto, in giugno 2018 Rimini Holding s.p.a. ha effettivamente pubblicato il bando per la vendita dell'intera partecipazione societaria del 25%, mediante asta pubblica, da aggiudicare al miglior offerente, in termini di prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base d'asta di €2.355.000,00. Alla gara ha partecipato un unico soggetto, il socio di maggioranza assoluta della società, "Alliance Healthcare Italia s.p.a.", che ha offerto il prezzo di €2.356.000,00. La gara è stata aggiudicata definitivamente a tale soggetto in ottobre 2018 e il 29 novembre 2018 è avvenuto il trasferimento azionario con l'incasso del prezzo sopra indicato da parte di Rimini Holding s.p.a.

Sulla base delle esigenze finanziarie nel frattempo manifestate dal proprio socio unico Comune di Rimini, Rimini Holding s.p.a. ha chiesto a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - ottenendo il relativo consenso - in deroga al suddetto contratto di mutuo, di non utilizzare l'incasso della vendita (€2.356.000,00) per l'estinzione parziale anticipata del mutuo in questione, ma di poterlo trattenere e, eventualmente, distribuire al proprio socio unico Comune di Rimini sotto forma di dividendo e/o di riserva sovrapprezzo azioni.

Amir s.p.a. e Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.

il "piano di revisione straordinaria" prevedeva, per le motivazioni ivi indicate, entro il 30 giugno 2019, la scissione parziale di "Amir s.p.a." - società patrimoniale delle reti idriche della parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole - "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna) - a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con trasferimento ad essa dell'intero ramo aziendale idrico (beni e tutti gli attuali n.3 dipendenti) e, entro il 31 marzo 2020, la liquidazione dell'Amir che fosse residua (di fatto una società immobiliare, proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni).

L'attuazione di questo progetto di "area vasta", di aggregazione, in Romagna Acque, di tutti i beni idrici della Romagna, coinvolgendo diverse società - che, infatti, proprio per svilupparlo, hanno dato vita, già dai primi mesi del 2016, ad un apposito "gruppo tecnico di lavoro" - e soprattutto avendo importanti impatti sulle future tariffe dell'acqua all'ingrosso (e, conseguentemente, anche su quelle al dettaglio) in Romagna, si è rivelata molto articolata e complessa e, conseguentemente, molto più lunga del previsto. Nell'ultimo anno, indicativamente tra ottobre 2017 ed ottobre 2018, il gruppo di lavoro in questione, con l'ausilio di appositi consulenti, ha supportato l'EGA (Ente di Gestione d'Ambito) ATERSIR nell'aggiornamento dei "piani di investimento" dei territori delle due province di Ravenna e di Forlì-Cesena (non anche di quello della Provincia di Rimini, in quanto questo è già stato aggiornato propedeuticamente alla gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito di Rimini, attualmente in corso da parte di Atersir), per individuare l'entità degli investimenti idrici necessari, per il futuro (fino al 2030), nell'intera Romagna e, conseguentemente, il fabbisogno di risorse per finanziarli. Il progetto in questione, infatti, dovrebbe fornire la migliore e più valida risposta a tale fabbisogno, consentendo di generare, in capo a Romagna Acque s.p.a., attraverso riconoscimento tariffario di canoni di

⁵ Cfr. pag. 13, paragrafo 6.2, terzo periodo, delle "linea guida M.E.F. - Corte dei Conti".



affitto (dei beni idrici in questione) capaci di remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni, oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato, con conseguente crescita tariffaria più contenuta rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore.

Terminata questa fase di aggiornamento dei piani di investimento, il gruppo di lavoro ha sviluppato alcune simulazioni tariffarie coerenti con le individuate esigenze di investimento, per valutare gli effetti tariffari sia nel caso di realizzazione del progetto, piuttosto che in mancanza dello stesso. I risultati di tali verifiche sono stati presentati dal gruppo di lavoro, assistito dai relativi consulenti, ad ATERSIR il 21 novembre 2018.

A questo punto il progetto dovrà essere formalmente condiviso da ATERSIR, che poi lo potrà presentare ad ARERA per il definitivo avvallo.

Nel caso in cui ATERSIR ed ARERA, alla luce del lavoro svolto, si esprimessero positivamente sul progetto, si potrebbero poi prefigurare almeno due scenari con conseguenti diverse ricadute sulle tempistiche di realizzazione dell'operazione societaria sopra indicata, a seconda che ATERSIR decidesse di procedere con l'aggiornamento dei piani di investimento da subito, modificando la programmazione 2016-2019 già attualmente in corso, oppure decidesse di rinviare l'aggiornamento dei piani al nuovo quadriennio di regolazione tariffaria 2020-2023 (che sarà disciplinato tramite successive deliberazioni di ARERA). Anche se maggiori certezze si potranno avere solamente a seguito dell'effettiva auspicata approvazione del progetto da parte delle suddette due autorità, attualmente pare più probabile questo secondo scenario, e, conseguentemente, sembra ragionevole ipotizzare che le due fasi del progetto sopra indicate debbano essere posticipate nel tempo e che possano verificarsi rispettivamente nel 2021 (la scissione) e nel 2022 (la liquidazione della società patrimoniale che resiederà dalla scissione).

Rimini Reservation s.r.l. in liquidazione

Il "piano di revisione straordinaria" prevedeva, per le motivazioni ivi indicate, entro il 30 settembre 2018, lo scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019 (a fronte della scadenza del primo periodo dell'attuale contratto di servizio al 31/12/2018), con contestuale conclusione, al 31/12/2018, del contratto di servizio attualmente vigente tra Comune e società.

Successivamente, con D.C.C. n.54 del 18/09/2018 (trasmessa in data 27/09/2018 sia alla "struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F., sia alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in quanto modificativa del precedente "piano di revisione straordinaria"), è stato deliberato:

- 1) che, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) sia gestito "in appalto" ad un soggetto privato - che lo svolga unitamente all'attività di reservation e si occupi anche di *destination management* - da individuare tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica;
- 2) di prorogare per nove mesi, dall'01/01/2019 fino al 30/09/2019, alle medesime condizioni attuali, l'affidamento a Rimini Reservation del servizio di i.a.t. e dell'attività di reservation in essere e quindi di prorogare tecnicamente, per nove mesi, dal 1° gennaio 2019 fino al 30 settembre 2019 (data ultima entro la quale è stata prevista l'aggiudicazione della gara in questione), la durata del "contratto di servizio" in essere tra le due parti, sulla base di apposito "atto di proroga" da stipulare tra le parti dopo che il Comune avrà pubblicato il bando della procedura di selezione indicata al precedente punto 1 e comunque entro il termine massimo del 31/12/2018, finanziando tale proroga con i 9/12 delle risorse derivanti dall'imminente bando PTPL per il finanziamento regionale della gestione degli i.a.t. per l'anno 2019;
- 3) di approvare la modifica del "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" approvato con precedente D.C.C. n.52 del 28/09/2017 e della "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016" formulata in data 06/09/2017 dal relativo amministratore unico ed approvata dall'assemblea ordinaria dei soci del 24/10/2017, approvando la conseguente "messa in liquidazione" immediata (non più dal 1° gennaio 2019) di Rimini Reservation s.r.l. ivi prevista.

In attuazione di tale deliberazione del Consiglio Comunale e della conseguente analoga deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 27 settembre 2018, nella medesima data l'assemblea dei soci di Rimini Reservation s.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione della società, con decorrenza immediata, ovvero dalla data di iscrizione del verbale assembleare presso il registro delle imprese di Rimini, avvenuto il 2 ottobre 2018 e la nomina del liquidatore nella persona del precedente presidente del consiglio di amministrazione.

Conseguentemente la società, pur essendo, dal 2 ottobre 2018, in stato di liquidazione, opererà "normalmente" (svolgendo il servizio di i.a.t e l'attività di reservation) fino al 30 settembre 2019 e, presumibilmente, sarà poi estinta entro il 31 dicembre 2019. In virtù delle disposizioni dell'articolo 24, comma 9, del D.Lgs.175/2016, il nuovo soggetto privato che sarà individuato con gara dal Comune, per subentrare, dal 1° ottobre 2019, a Rimini Reservation nella gestione del servizio di i.a.t., in occasione del subentro sarà obbligato ad assumere il personale dipendente a tempo indeterminato di Rimini Reservation attualmente impiegato da questa nello svolgimento del servizio (si tratta di tutte le n.8 unità attualmente dipendenti, a tempo indeterminato, della società).

Entro il 31/12/2019 si prevede, quindi, il completamento della liquidazione e l'estinzione della società.

Riminiterme s.p.a.

La società è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 2031) dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" e, dal 2003, proprietaria della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione. Ad essa il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici".

Nell'ambito di un articolato ed ambizioso progetto di riqualificazione urbana dell'intera area territoriale in cui si trovano i suddetti due immobili ("progetto città delle colonie"), approvato dal Comune di Rimini, congiuntamente al Comune di Riccione, nel 2003, che prevedeva la nascita, in tale area, del c.d. "polo del benessere e della salute" (ovvero di un'area dedicata a tali scopi), nel 2005 il Comune aveva privatizzato la società, di cui deteneva oltre il 99%, cedendo circa il 94% del capitale ad un soggetto (Coopsette soc. coop) individuato con gara pubblica, finalizzata all'individuazione di un soggetto che facesse attuare alla società, entro il 31/12/2012, migliorandolo anche in sede di gara (con la presentazione di un "piano industriale migliorativo - P.I.M. - per il polo del benessere e della salute"), il progetto di realizzazione del "polo del benessere e della salute" predisposto dal Comune, riqualificando la ex colonia (trasformandola in un albergo di lusso, munito di funzioni sanitarie e salutistiche) e realizzando, nella relativa area di pertinenza, un nuovo edificio destinato alle medesime funzioni del benessere e della salute, complementare agli altri due (ex colonia e talassoterapico).

A fronte della mancata realizzazione, entro il 31/12/2012, del "P.I.M. per il polo del benessere e della salute", sopra indicato, da parte della società, nell'estate 2014 il Comune aveva attivato un complesso contenzioso (procedura arbitrale, prevista obbligatoriamente dal contratto di cessione delle azioni del 2005), finalizzato a ritornare in possesso della partecipazione di maggioranza della società (attraverso la risoluzione del contratto di cessione azioni, con conseguente restituzione, da parte di Coopsette, di parte - circa 77% - della partecipazione ceduta - visto che una parte di essa era stata ceduta da Coopsette a terzi - e risarcimento del danno arrecato al Comune, a fronte della restituzione, da parte di questo, del prezzo di vendita all'epoca incassato), per riformulare ed attuare il progetto iniziale di riqualificazione dell'area.

L'intento dell'amministrazione era, infatti, quello di ritornare temporaneamente in possesso della quota di maggioranza assoluta dell'82% circa (il 5% già detenuto attraverso Rimini Holding s.p.a. e il 77% circa da riacquisire direttamente da parte del Comune) per poi tentare di vendere nuovamente tale intera partecipazione ad un soggetto privato - da individuare con nuova procedura ad evidenza pubblica - che facesse



obbligatoriamente realizzare alla società che avrebbe controllato (perché obbligato dal bando) quella riqualificazione territoriale (fonte diretta anche di sviluppo economico locale) non realizzata fino ad allora dalla società, nel periodo di relativa proprietà e "guida" da parte dell'attuale socio privato Coopsette (che peraltro, alcuni mesi dopo l'attivazione dell'arbitrato, è finito in "liquidazione coatta amministrativa" - procedura che per le società cooperative, come Coopsette, equivale, di fatto, al fallimento delle imprese commerciali).

La società era stata, quindi, "strumento" per la realizzazione (o meglio per la tentata realizzazione) del "polo del benessere e della salute", purtroppo poi non conseguita e, anche a fronte del fatto che, in vigore delle norme previgenti al D.Lgs.175/2016, l'attività di talassoterapia svolta dalla società era classificabile come "servizio pubblico" e "di interesse generale" e quindi la partecipazione societaria era stata ritenuta detenibile, nel "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 l'ente aveva deciso di continuare a detenere la partecipazione proprio quale <<strumento per la realizzazione del "polo del benessere e della salute">>, come sopra già esposto.

Successivamente, sulla base della nuova stringente definizione di "servizio di interesse generale" introdotta dal D.Lgs.175/2016, l'attività talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'area meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non era sembrata più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria" (ora di "razionalizzazione periodica") previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Pur a fronte di questo obbligo, però, al fine di completare il percorso sopra delineato, già avviato dal 2014, nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 era stato ugualmente previsto, da parte del Comune, il mantenimento della quota di partecipazione indiretta del 5% già detenuta e la riacquisizione dell'ulteriore quota diretta di partecipazione del 77,67% della società - considerata quale strumento di riqualificazione dell'area territoriale, da tempo degradata, di Miramare, in cui sorge la sede legale ed operativa della società - all'esito del contenzioso insorto tra il Comune e il precedente acquirente della partecipazione di maggioranza assoluta della stessa ("Coopsette soc. coop in l.c.a."), sopra indicato. Infatti, tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pareva però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria").

Il contenzioso (arbitrato) in questione, è stato poi risolto con apposita transazione tra le parti, approvata dal Comune con D.C.C. n.25 del 29/05/2018 (trasmessa alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 05/06/2018) e stipulata l'11/09/2018, implicante la ri-acquisizione, da parte del Comune di Rimini, dell'intera partecipazione (in Riminiterme s.p.a.) residua rimasta in proprietà a Coopsette soc. coop in l.c.a. (pari al 77,67%, a seguito della vendita, da parte di quest'ultima, alcuni anni fa, di una quota del 16,67% ad un altro soggetto) dietro pagamento, da parte del Comune, a Coopsette, di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro (a fronte di un valore della partecipazione stimato dai consulenti del Comune in € 8.971.000,00, con conseguente "sconto", a favore del Comune - di fatto equivalente al risarcimento di una parte del danno patito e rivendicato per la mancata realizzazione del "Polo del benessere e della salute" - di € 4.471.000,00) e dell'accollo, da parte del Comune, di parte delle competenze professionali spettanti ai membri del collegio arbitrale di competenza di Coopsette (circa 68.000 euro).

L'efficacia dell'atto era sospensivamente subordinata a due condizioni (consolidamento, da parte di Riminiterme s.p.a., della maggior parte dei propri debiti finanziari a breve termine in mutui di durata almeno decennale e approvazione della transazione stessa da parte del competente Mi.S.E. - Ministero per lo Sviluppo Economico) che si sono entrambe verificate entro metà ottobre 2018, per cui l'atto diverrà efficace per le parti che lo hanno stipulato - salvo impugnazioni dell'autorizzazione ministeriale entro il 10 dicembre 2018 - alla data del 30 dicembre 2018 e la effettiva ri-acquisizione della partecipazione da parte del Comune (con il pagamento delle somme sopra indicate - € 4.500.000,00 a Coopsette in l.c.a. e circa € 68.000, complessivamente, ai tre arbitri) dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni, ovvero entro il 28 febbraio 2019.

Contestualmente all'atto di transazione sopra indicato, il Comune, con D.C.C. n.24 del 29/05/2018, ha approvato anche un "protocollo d'intesa" tra il Comune di Rimini, l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l'Azienda U.S.L. della Romagna, per individuare, nel quadro della rispettiva programmazione strategica, quale obiettivo degli investimenti da effettuare nell'ambito territoriale di Rimini, attraverso la realizzazione di una struttura che possa ospitare servizi sanitari e anche socio sanitari, il settore "PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE", individuando, quale collocazione congruente e strategica dell'investimento, l'ambito di Rimini Sud - Miramare - "Area Riminiterme - Talassoterapico - Novarese". Il "protocollo di intesa" è stato sottoscritto dalla tre parti il 09/10/2018 e prevede che, entro il termine del 31 gennaio 2019, le medesime parti stipolino un ulteriore "accordo" (detto "accordo attuativo") in cui vengano definite e specificate:

- le funzioni didattiche e sanitarie legate ai temi contenuti nel protocollo di intesa, che dovranno essere sviluppate nell'ambito del progetto;
- le esigenze strutturali e allocative connesse alle funzioni individuate;
- gli impegni economici che le singole istituzioni dovranno assumere, in relazione alle proprie competenze;
- le attività tecnico-amministrative che ciascun sottoscrittore dell'accordo dovrà assumersi e i relativi tempi di attuazione.

Pertanto, come indicato anche nel successivo paragrafo "F.2", nella scheda relativa a "Riminiterme s.p.a.", una volta che saranno stati individuati e definiti gli aspetti sopra indicati con la stipula del suddetto "accordo attuativo", il Comune, come già previsto nel *"Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016"* approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017, presumibilmente tenterà di vendere nuovamente l'intera partecipazione societaria che deterrà in Riminiterme (sia il 77,67% direttamente detenuto che il 5% indirettamente detenuto attraverso Rimini Holding s.p.a., per un complessivo 82,67%) ad un soggetto privato - da individuare con nuova procedura ad evidenza pubblica - che faccia obbligatoriamente realizzare alla società che controllerà (perché obbligato dal bando) la riqualificazione territoriale (fonte diretta anche di sviluppo economico locale) da tempo auspicata dal Comune, secondo le nuove linee di sviluppo e i nuovi obiettivi che nel frattempo saranno stati congiuntamente definiti dal Comune stesso con l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l'A.U.S.L. Romagna.

Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.

A fronte dell'assenza di dipendenti, di risultati di esercizio costantemente negativi e, parallelamente, della concreta impossibilità di liquidare la società vendendone il principale bene (l'immobile palacongressi di Rimini), di fatto non appetibile per il mercato (come chiarito dallo studio effettuato da "KPMG Advisory s.p.a." in aprile 2015 e confermato dal fatto che tutti i principali "palacongressi" italiani sono di proprietà pubblica), nel "piano di revisione straordinaria" è stata prevista la futura fusione per incorporazione della società nella relativa controllante "Rimini Congressi s.r.l."



Tale prevista fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della società (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico), consentirebbe anche alla "Rimini Congressi s.r.l." (che con tale operazione diverrebbe una holding "mista" - anche "immobiliare") di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile destinato a palacongressi di Rimini).

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci della società compare anche la "consorella" (controllata dalla stessa "Rimini Congressi s.r.l.") I.E.G. s.p.a. (attualmente detentrica di circa il 18% del capitale di Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione "incrociata" tra la controllante Rimini Congressi e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante), che, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa (limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in Rimini Congressi, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione, cessione peraltro difficilmente realizzabile, a fronte della "non appetibilità" per il mercato delle quote di Rimini Congressi s.r.l. rilevata nel medesimo studio di KPMG sopra già indicato), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G. (prevista nel corrente mese di dicembre 2018), quindi nel 2019-2020.

Dato che la prevista quotazione in borsa di I.E.G. dovrebbe realizzarsi proprio nel corrente mese di dicembre 2018, a breve dovrebbe essere superato l'elemento ostativo alla prevista fusione, che dovrebbe quindi essere realizzata nel 2019. Peraltro si evidenzia che tale prevista fusione avrebbe costituito anche l'esatto contenuto della "scheda" relativa a questa società, nel presente "piano di razionalizzazione periodica 2018", qualora l'ente fosse stato tenuto ad inserire tale società nella ricognizione odierna (situazione che invece non ricorre, come di seguito spiegato al successivo paragrafo "C - ambito di riferimento").

A.3) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA" IMPOSTO DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

L'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica" - come sopra già detto, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, "con proprio provvedimento", la "ricognizione" (definita appunto "periodica", alias "ricorrente", per distinguerla da quella precedente, "una tantum", definita "straordinaria" ed imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (cfr. art.26, comma 11 del T.U.S.P.P.);
- nell'ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "piano di revisione straordinaria" sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "di razionalizzazione") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;
- il "piano di razionalizzazione periodica" eventualmente redatto sia trasmesso alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla competente sezione regionale di controllo) e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 20;
- in caso di adozione del "piano", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano stesso, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano ai medesimi due soggetti sopra indicati (obbligo non previsto per il precedente "piano di revisione straordinaria");
- la mancata adozione della ricognizione e, qualora occorrente, del "piano di razionalizzazione" e della conseguente "relazione sullo stato di relativa attuazione" comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €.5.000,00 ed un massimo di €.500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (sanzione non prevista per gli eventuali inadempimenti connessi al precedente "piano di revisione straordinaria");
- si applichi l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.175/2016, in base al quale, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 24 (ovvero un anno dalla data di adozione del "piano"), il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile⁶.

Si noti che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo T.U.S.P.P., che imponeva la redazione del piano di "revisione straordinaria" qualora dalla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emergesse qualcuna che non soddisfacesse contemporaneamente i tre requisiti sopra già indicati, ovvero

- a) "vincolo di scopo" (ex art.4);
- b) "oneri di motivazione analitica" (ex art.5, commi 1 e 2);
- c) non ricorrenza delle "ipotesi specifiche" (ex art.20, comma 2);

l'art.20 sopra indicato impone la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica" solamente qualora dalla (nuova) ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emerga qualcuna che non soddisfi unicamente il requisito della "non ricorrenza delle ipotesi specifiche" del medesimo articolo, non anche gli altri due requisiti, il primo dei quali ("vincolo di scopo") è, comunque, di fatto, "assorbito" dalla "ipotesi specifica" della lettera "a". Ciò nonostante, nel presente "piano", per completezza ed analogia con il contenuto del precedente piano di "revisione straordinaria", sarà ugualmente verificato, volontariamente, per ogni partecipazione esaminata, anche il rispetto del "vincolo di scopo" e dei c.d. "oneri di motivazione analitica".

Il presente "piano" - definito "2018" per distinguerlo da quelli, analoghi, che l'ente dovesse eventualmente predisporre nei successivi anni - contiene la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa,

⁶ L'effettiva applicabilità di queste disposizioni, già dubbia relativamente al "piano di revisione straordinaria" del 2017, in realtà appare ancora più dubbia in relazione al "piano di razionalizzazione periodica". Peraltro su questo tema va comunque rilevato che il disegno di legge di "bilancio 2019" dello Stato Italiano prevede, all'articolo 51, che non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo, previsto dall'articolo 24, comma 4, del Tusp, di alienazione delle partecipazioni entro un anno (con la connessa sospensione dei diritti sociali e il connesso obbligo di liquidazione della quota), nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (nel caso specifico si tratterebbe del triennio 2015-2017).



della necessità di loro "razionalizzazione" ed è stato predisposto - in adempimento alle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento (*"proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017"*) preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021, per essere poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale (con propria deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso Holding, dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

B) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA "STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI "PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE"

Come sopra anticipato, il D.Lgs. n. 175/2016 attribuisce espressamente il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle proprie disposizioni - ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica - alla specifica "struttura" prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto, ovvero alla "*struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche*" istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017, all'interno dello stesso M.E.F., presso il dipartimento del Tesoro, Direzione VIII.

Fino ad oggi tale "struttura" ha "emesso" i seguenti n.4 documenti ("orientamenti" o "indicazioni"):

- orientamento del 15/02/2018 avente ad oggetto "*nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP")*";
- orientamento del 28/05/2018 avente ad oggetto "*Definizione del contenuto e dei limiti delle competenze spettanti alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, istituita ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")*";
- indicazione" del 15/06/2018 avente ad oggetto "*Il contenuto degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")*" (trasmissione di documentazione da parte delle società partecipate);
- orientamento del 22/06/2018 avente ad oggetto <<*la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")*>>.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, molti enti locali soci di società con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più), ma non "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante, ritenendo, sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del T.U.S.P.P.⁷, che non ricorresse, in capo a tali società, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno qualificato le stesse come "*società partecipate*", NON come "*società a controllo pubblico*" (congiunto).

Con il primo orientamento del 15/02/2018, sopra indicato, la "struttura di monitoraggio e controllo" ha invece affermato che il "controllo pubblico" previsto dal T.U.S.P.P., sussiste, oltre che nel (primo) caso di "controllo monocratico" (o anche "solitario", ovvero da parte di un unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci) anche in altre due situazioni, ovvero quando:

- i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 50,01% del capitale sociale, a prescindere da eventuali accordi tra essi;
- i soci pubblici esercitano il controllo ex art.2359 c.c. attraverso comportamenti concludenti (una sorta di "patti parasociali" non scritti), che li portano a comportarsi come un unico socio controllante.

La struttura di monitoraggio e controllo del MEF, nel suddetto orientamento, ha addirittura sostenuto che il legislatore del D.Lgs.175/2016 abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art.2359 c.c., faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente e da qualunque altra circostanza.

L'orientamento in questione è stato impugnato di fronte al Tar del Lazio, congiuntamente, da 9 società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (tra le quali anche Start Romagna s.p.a., di seguito esaminata) e dalla relativa associazione di categoria (ASSTRA) in data 13 aprile 2018 e attualmente il giudizio amministrativo di primo grado è pendente.

Infatti, anche sulla base delle argomentazioni formulate, tra luglio e dicembre 2018, da autorevoli avvocati e professori ordinari di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna⁸, in appositi pareri da essi rilasciati circa la qualificazione, come "*società a controllo pubblico*" o meno, di due distinte società a capitale interamente pubblico, ma prive di un socio di maggioranza assoluta ed anche di patti parasociali vincolanti tra i soci (rispettivamente "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", di seguito esaminate), l'orientamento della struttura di controllo del M.E.F. appare non condivisibile per diversi motivi, in parte espressi anche nel ricorso sopra già richiamato, principalmente così sintetizzabili:

- nel metodo:

⁷ In base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto dall'articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza del capitale e/o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società), ma "*può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo*" (questa seconda tipologia di controllo costituirebbe il c.d. "controllo congiunto" - caso esemplare, anche se raro, è quello della società "Alfa", partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, "Tizio" e "Caio", che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti (che richiedano oltre il 50% del capitale sociale).

⁸ Trattasi, rispettivamente, del prof. avv. Alessandro Lolli (per "Rimini Congressi s.r.l.") e del prof. avv. Franco Pellizzer (per Start Romagna s.p.a.).



- a.1) il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quelle proposte dal M.E.F. ed anche dalla Corte dei Conti, come di seguito indicato);
- a.2) l'articolo 15 del T.U.S.P.P. attribuisce al M.E.F., ragionevolmente (nel rispetto del principio della "gerarchia delle fonti del diritto"), il potere di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016, non anche interpretazioni "ampliate" e difformi dalla stessa, su aspetti (quali la definizione di "società a controllo pubblico") già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma (questa stessa considerazione vale, analogamente, per la definizione di "partecipazioni indirette" fornita dalla Corte dei Conti, di seguito riportata, e successivamente condivisa anche dal M.E.F., come di seguito indicato);
- b) nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dal M.E.F.:
- b.1) l'orientamento in questione contrasta apertamente con il precedente orientamento reso dallo stesso M.E.F., in materia di assoggettamento o meno delle società a partecipazione pubblica al c.d. "split payment": nella categoria delle "società a controllo pubblico congiunto" come ora definita dal M.E.F. rientrerebbero anche diverse società (tra le quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche "Rimini Congressi s.r.l.") che invece lo stesso M.E.F., esprimendosi in materia di loro assoggettamento o meno al c.d. "split payment" (ex D.L.50/2017), dopo averle inizialmente qualificate come "società a controllo pubblico" (quindi tenute allo split payment), a seguito di apposite motivate indicazioni di segno opposto ricevute dalle stesse società, ha poi riqualficato, sia pure limitatamente ai fini fiscali, come "NON a controllo pubblico" (quindi NON tenute allo split payment);
- b.2) lo stesso D.Lgs.175/2016 all'articolo 21, comma 3, nel disciplinare l'obbligo di riduzione (del 30%) dei compensi degli amministratori di alcune società che abbiano registrato perdite nei tre esercizi precedenti, fa riferimento alle "società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali" e non alle "società a controllo pubblico" già precedentemente definite dallo stesso decreto all'articolo 2, comma 1, lettera "m", lasciando chiaramente intendere che le due categorie di società non coincidono tra loro;
- b.3) ad oggi non pare sussistere alcun indizio del fatto che il legislatore del T.U.S.P.P. abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere da qualunque circostanza, nemmeno nelle relazioni di accompagnamento sia alla "legge delega" che ha portato poi all'emanazione del D.Lgs.175/2016 (L.124/2015), sia allo stesso decreto;
- b.4) la sola detenzione congiunta della maggioranza (50,01%) del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica automaticamente l' "esercizio" (congiunto) dei poteri di controllo (ex art.2359 c.c.) previsto espressamente dall'articolo 2, lettera "m" del T.U.S.P.P. per configurare una situazione di "controllo pubblico congiunto"; la "coincidenza" tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata anche da un "patto parasociale" tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, in modo da "omogeneizzarli" e "unificarli"; solo in questo caso potrebbe configurarsi - in termini sostanziali - la "unitarietà/identità soggettiva" delle amministrazioni socie che, invece, non può essere fatta discendere dal mero dato normativo (art. 2 del D.Lgs.175/2016), come afferma la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.;
- b.5) anche la più recente giurisprudenza amministrativa, con le uniche due sentenze attualmente esistenti in materia (T.A.R. Veneto, sentenza n.363 del 05/04/2018 e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n.245 del 06/06/2018), ha rilevato come, anche ammettendo (cosa tuttora controversa in giurisprudenza) la possibile esistenza di un "controllo pubblico congiunto" da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale ("di fatto"), ovvero fondato su meri "comportamenti concludenti", ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto. Si noti che il caso esaminato dai due T.A.R. sopra indicati riguardava una società partecipata da numerosi comuni, detentori, congiuntamente, del 90% circa del capitale sociale, che esprimevano, di fatto, orientamenti univoci, deliberando tutti nello stesso modo in seno all'assemblea dei soci della società, cosa che il T.A.R. non ha ugualmente ritenuto sufficiente, in assenza di elementi formali (patti o statuti), per ritenere sussistente un "controllo congiunto" di tali enti sulla società;
- b.6) anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in apposito studio (n.228-2017/1, "Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 05/10/2017 e dal CNN il 26-27/10/2017) ha confermato che non è possibile comprendere nel novero delle "società a controllo pubblico" quelle che, pur interamente partecipate da enti pubblici, presentino, tuttavia, una assetto proprietario e in particolar modo di governo così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi formali) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo (quello che la giurisprudenza "commerciale" ha spesso definito come "nucleo stabile di controllo");
- b.7) la definizione di controllo recata dal T.U.S.P.P. pare perfettamente coerente anche con orientamenti non giurisdizionali, ma comunque qualificati, che non ritengono esistente un controllo congiunto in assenza di formalizzazioni ed in particolare con il principio contabile internazionale (IFRS) n.11, secondo cui "Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (si noti che queste ultime parole sono esattamente le stesse usate dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del T.U.S.P.P.).
- La considerazione circa la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. "b", secondo periodo del D.Lgs.175/2016) di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro "controllo congiunto" su una società da essi partecipata) appare del tutto pertinente nel caso di specie, considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme (scritte) previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliere, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri "comportamenti concludenti".

Va inoltre segnalato che gli "orientamenti" (e le "indicazioni") della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. - ivi incluso quello del 15/02/2018, qui in discussione - rappresentano, come indica la loro stessa denominazione, "orientamenti" o "indicazioni", ovvero atti che non hanno carattere vincolante e dai quali è possibile discostarsi, con "motivazione aggravata" (alias "rafforzata"), come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante T.A.R. Lombardia, sez. II, sentenza n.1700 del 23/09/2016) con riferimento ad altro potere di indirizzo. Pertanto, per tutte le "motivazioni aggravate" sopra evidenziate, nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della "struttura di controllo" del M.E.F. sopra indicato, si conferma la validità e l'attualità dell'interpretazione della definizione di "società a controllo pubblico" (congiunto) già adottata nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 28 settembre 2017, in base alla quale società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), ma prive di soci di maggioranza assoluta e di patti parasociali "vincolanti" (nell'uniformare i loro voti) tra i relativi soci (come "A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", di seguito analiticamente esaminate), NON rientrano in tale tipologia di società. Tale interpretazione, oltre che dalla ragionevolezza, è ispirata anche dal principio di economicità dell'azione amministrativa, che induce l'ente - quanto meno fino a quando la questione non sarà stata giudizialmente definitivamente accertata - a non aderire ad una interpretazione, non condivisa, che comporterebbe, per l'ente stesso e per le società in questione, ulteriori "oneri" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di attribuzione di "indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento", di adozione di "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale", di adozione di specifiche modifiche statutarie, ecc.).



Con il secondo orientamento sopra indicato, invece, la "Struttura di monitoraggio e controllo" ha definito puntualmente il proprio ruolo, chiarendo quanto segue: *"E' compito della Struttura verificare la rispondenza dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche presentati dalle Amministrazioni ai criteri indicati nel TUSP, utilizzando le informazioni e i dati raccolti nella banca dati "Partecipazioni", condivisa con la Corte dei conti.*

Parallelamente, la Struttura monitora l'effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei suddetti piani, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società.

Nelle ipotesi di rilevata incongruenza o inadeguatezza delle informazioni presenti nella citata banca dati, questa Struttura potrà anche richiedere, compatibilmente con le esigenze della programmazione definita in base alle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dei S.I.F.I.P., l'attivazione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei poteri ispettivi, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del TUSP."

In base a quanto sopra indicato, l'individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni eventualmente dubbie (come sopra già detto, non anche di quelle già chiare) del T.U.S.P.P. e la verifica della loro corretta applicazione o, viceversa, la constatazione di eventuali errate interpretazioni e/o applicazioni e/o addirittura di eventuali violazioni delle stesse, sembrerebbero spettare - anche in considerazione del fatto che il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", di stretta interpretazione, non suscettibile, quindi, di alcuna interpretazione estensiva-analogica - unicamente alla suddetta "struttura di monitoraggio e controllo", mentre alla Corte dei Conti parrebbe invece competere, nell'ambito del suo ruolo istituzionale di "presidio della corretta gestione amministrativa e contabile" degli enti locali, la rilevazione di eventuali profili di danno erariale ("spreco di risorse pubbliche") conseguenti ad eventuali violazioni di norme, preventivamente rilevate come tali, ovvero come "violazioni", dalla suddetta "struttura di monitoraggio e controllo" (non dalla Corte stessa)⁹.

Tuttavia, nonostante quanto appena evidenziato, anche a fronte delle importanti e crescenti criticità generate, negli ultimi anni, sugli equilibri economico-finanziari degli enti locali, dalle rispettive società partecipate, le varie sezioni della Corte dei Conti (in particolare le varie sezioni regionali di controllo e la sezione autonomie) hanno spesso fornito proprie autonome interpretazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia di "partecipazioni societarie pubbliche", alcune volte anche introducendo, a carico degli enti locali, ulteriori obblighi (ad esempio di utilizzo di determinati modelli, di trasmissione di elementi/dati o di dimostrazione di circostanze) aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge vigenti e talvolta non "in linea" con esse, ma, soprattutto, proprio a causa di tali autonome interpretazioni, rilevando, spesso, il mancato rispetto, da parte degli enti locali, di obblighi che in realtà la norma non poneva e, conseguentemente, richiamandoli al rispetto degli stessi.

Questo si è verificato con riferimento all'interpretazione e all'applicazione sia delle disposizioni dell'art.1 commi 611 e seguenti, della L.190/2014 e quindi al "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, sia di quelle del D.Lgs.175/2016 e quindi al "piano di revisione straordinaria" del settembre 2017, con risvolti (auspicati e stimolati dalla Corte) anche sul successivo odierno "piano di razionalizzazione periodica" 2018.

Infatti, a titolo esemplificativo, non esaustivo, nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, il Comune di Rimini, in assenza di una specifica indicazione di legge su tale aspetto, aveva adottato, come ambito di riferimento del "piano" (e quindi vi aveva inserito), tutte le partecipazioni societarie dirette (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale) e tutte le "partecipazioni indirette" che, a prescindere dal numero delle partecipazioni intermedie nelle società "tramite", fossero caratterizzate dal "controllo" ex art.2359 c.c. del Comune sulla società finale. Tale scelta era stata fatta ed espressamente motivata sulla base di una valutazione "di ragionevolezza": la detenzione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta, NON di controllo, in una società "A", che a sua volta ne controllava un'altra - "B" - non avrebbe consentito al Comune nessun reale potere di indirizzo delle "decisioni di razionalizzazione" della società "A" nei confronti della società indiretta "B", quindi sarebbe stato inutile prefigurare l'eventuale razionalizzazione di "B". Tale valutazione non era stata però condivisa ed anzi era stata più volte contestata (non solo al Comune di Rimini, ma anche ad altri enti locali che l'hanno adottata in modo analogo), nei mesi successivi, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, che riteneva, invece, che - pur nella carenza normativa già esposta - sussistesse l'obbligo di sottoporre a razionalizzazione anche le società partecipate indirettamente, attraverso partecipazioni dirette NON di controllo - quali, ad esempio, nel caso specifico del Comune di Rimini, le società partecipate da "Hera s.p.a." e da "Rimini Fiera s.p.a."

Le successive disposizioni del T.U.S.S.P. hanno poi indirettamente confermato, sia pure solamente a posteriori, la correttezza della scelta operata dal Comune di Rimini e contestata dalla Corte dei Conti, stabilendo il fatto che le "partecipazioni societarie indirette" (quindi da includere nel "piano di revisione straordinaria" e - ragionevolmente, a fronte della carenza normativa sopra evidenziata, che avrebbero dovuto essere incluse anche nel precedente "piano operativo di razionalizzazione") erano solo quelle detenute dall'ente attraverso partecipazioni "intermedie" di controllo, non attraverso tutte le partecipazioni "intermedie", come sostenuto dalla Corte. Su questo aspetto, va rilevato che la Corte, successivamente, pare aver cambiato il proprio orientamento ed essersi di fatto adeguata alla sopravvenuta disposizione del T.U.S.P.P. - coerente con la precedente scelta del Comune - tanto che, nel novembre 2018, nell'esame del "piano di revisione straordinaria" dell'ente, nel

⁹ Si noti che l'articolo 20, comma 3, del D.Lgs.175/2016 sancisce testualmente che: *"Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 5, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, usando il verbo al singolare ("verifichi"), non al plurale ("verifichino") e attribuendo quindi il compito di verificare il puntuale adempimento delle disposizioni dell'articolo 24 solamente alla "struttura" ("di monitoraggio e controllo") di cui all'articolo 15, non anche alla Corte dei Conti. Inoltre, poiché, come già detto, gli scopi della "norma speciale" (di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazione estensiva-analogica) in questione (D.Lgs.175/2016) attengono unicamente alla "efficienza gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" e non alla "garanzia della regolarità della gestione finanziaria dell'ente", non pare che l'eventuale violazione delle disposizioni del T.U.S.P.P. possa rientrare nelle disposizioni dell'art.148-bis del D.Lgs.267/2000, che invece attribuiscono alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, poteri di controllo molto pervasivi, con connessi poteri di impartire "prescrizioni vincolanti" agli enti locali per i quali, nella predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e/o rendiconti consuntivi, si fossero verificati "squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria". Tali situazioni potrebbero ricorrere, ad esempio, qualora l'ente, nel proprio bilancio (preventivo e/o consuntivo), omettesse di tener conto dei riflessi (economici, patrimoniali e/o finanziari) generati e/o generabili su di esso dagli organismi da esso partecipati, omissione che, però, sarebbe ben diversa dall'eventuale (anche erronea) mancata considerazione di tali organismi all'interno della ricognizione propedeutica al "piano di razionalizzazione periodica" qui in oggetto e che, peraltro, non discenderebbe da questa: infatti, il mancato inserimento, nella ricognizione del presente "piano", di una società "partecipata indirettamente", non implica automaticamente la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio dell'ente; ad esempio non impedirebbe di adottare i provvedimenti di "circolarizzazione" dei crediti/debiti esistenti tra l'ente e la società e di registrarne gli esiti sul bilancio dell'ente, né comporta, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'ente stesso, proprio perché la "regolarità della gestione finanziaria" (alias <<la corretta applicazione delle regole "finanziarie"), affidata al presidio della Corte dei Conti, non coincide con la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (ovvero con "l'impiego ottimale - efficace ed efficiente, quindi senza sprechi - delle risorse pubbliche", perseguito dal T.U.S.P.P.).



quale tale scelta era stata riconfermata, non l'ha più contestata, anche se ha poi dato una diversa interpretazione delle definizioni di "partecipazioni indirette" e di "società a controllo pubblico" sancite dal D.Lgs.175/2016, contestando quindi, nuovamente, l' "ambito di riferimento" ("perimetro oggettivo") del "piano" del Comune, ma sotto altri e diversi aspetti (rispetto a quelli precedenti): in sostanza ha implicitamente accettato che le "partecipazioni societarie indirette" - da includere nel "piano" - fossero solo quelle detenute attraverso partecipazioni societarie dirette, "intermedie", "di controllo" (come da sempre sostenuto dal Comune di Rimini e da numerosi altri enti), ma ha poi "ampliato" l'interpretazione della definizione sia di "società a controllo pubblico", sia di "partecipazione societaria indiretta", come di seguito dettagliatamente indicato (punti 5 e 6).

Infatti, in relazione alle disposizioni del T.U.S.P.P., e, conseguentemente, alla predisposizione del "piano di revisione straordinaria", a titolo esemplificativo, non esaustivo, la Corte dei Conti ha formulato le prescrizioni di seguito riportate ed analizzate.

Nelle sopra già indicate "Linee guida Corte dei Conti" (del 19/07/2017), la Corte dei Conti, sezione autonomie:

- 1) ha prescritto agli enti locali di predisporre il "piano di revisione straordinaria" utilizzando obbligatoriamente un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti - da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, da essa predisposto (non previsto dalla norma, ma di fatto adottato dalla quasi totalità degli enti tenuti alla predisposizione del piano, incluso il Comune di Rimini, in aderenza alla prescrizione della Corte);
- 2) ha prescritto che, nel modello (di piano) standard sopra indicato, l'ente indicasse, oltre ai dati già imposti dalla norma, anche i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano e i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni (obbligo non previsto dal D.Lgs.175/2016 per il "piano di revisione straordinaria", ma - peraltro limitatamente ai tempi - solamente per quello, successivo, di "razionalizzazione periodica", ma comunque adempiuto dal Comune di Rimini, in aderenza a quanto prescritto dalla Corte);
- 3) ha prescritto che la ricognizione del "Piano di revisione straordinaria" fosse estesa anche alle società quotate¹⁰, a dispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs.175/2016, che invece - come confermato anche dalle sopra già indicate "istruzioni MEF"¹¹ - stabiliva (e stabilisce) chiaramente che le disposizioni del D.Lgs.175/2016 si applicavano (e si applicano) alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'articolo 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) "solo se espressamente previsto" e, quindi, del fatto che, poiché l'articolo 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'articolo 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, le società quotate in borsa NON rientravano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria, così come, peraltro, in quello del presente "piano di razionalizzazione periodica" (per questo motivo questa prescrizione non è stata adempiuta dal Comune di Rimini, che non ha inserito, nel proprio "piano di revisione straordinaria", la partecipazione detenuta nella società quotata "Hera s.p.a."; tale mancato inserimento non è stato contestato dalla Corte - come invece aveva fatto in precedenza, in occasione del mancato inserimento della medesima partecipazione nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 - e questo parrebbe indicare che la Corte abbia forse successivamente modificato il proprio convincimento su questo tema, allineandosi a quello del M.E.F., sopra già richiamato);
- 4) ha prescritto ("linee guida", paragrafo 3) che, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che erogava "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'ente partecipante dovesse "dimostrare che non erano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolgeva servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito", senza chiarire, peraltro, da dove traesse origine tale obbligo, non previsto dalla norma, ma autonomamente introdotto dalla Corte e che il Comune di Rimini ha sostanzialmente rispettato per la prima parte - indicando, per tali società, che non erano necessarie le aggregazioni in questione - ma non per la seconda, che era di fatto impossibile rispettare, in quanto tutte le società erogatrici di "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" partecipate dall'ente, proprio per il tipo di servizio erogato, operavano in settori - quali quello idrico e del trasporto pubblico locale - regolamentati dai rispettivi enti di governo d'ambito; infatti i c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", sono servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le tubature dell'acqua o del gas) e/o funzionali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i vari cassonetti per la raccolta dei rifiuti, oppure le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria) fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio, relativamente ai quali la normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, essi siano obbligatoriamente erogati in ambiti territoriali minimi (A.TE.M.) o "ambiti territoriali ottimali" (A.T.O.), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano obbligatoriamente affidati e regolati non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

In sede di riscontro dei "Piani di revisione straordinaria", la Corte dei Conti, attraverso le diverse proprie "sezioni regionali di controllo" (inclusa quella per l'Emilia-Romagna):

- 5) ha qualificato come "società a controllo pubblico congiunto" tutte le società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), anche se prive di soci di maggioranza assoluta e di patti parasociali tra i relativi soci pubblici, in linea con l'orientamento del 15/02/2018 della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (qualificazione non condivisibile per le motivazioni sopra già evidenziate), invitando gli enti soci ad *assumere le iniziative del caso* (ad esempio stipulando appositi patti parasociali) *allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere dai soci pubblici* (prima ipotesi), o, in mancanza di tali comportamenti, *allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere*" (seconda ipotesi);
- 6) ha qualificato come "partecipazione indiretta" quella detenuta attraverso organismi o società "controllati" anche congiuntamente (non solamente monocraticamente), a dispetto della definizione di "partecipazioni indirette" prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs. 175/2016 che, invece, qualifica come tale solamente "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", senza alcun riferimento al più ampio controllo congiunto, definito dalla precedente lettera "b" del medesimo articolo e comma, riferimento che pure, se il legislatore lo avesse voluto, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo ".....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo ai sensi della precedente lettera "b" del presente comma", oppure ".....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte

¹⁰ Alla pagina 4, della deliberazione n.19 del 19.07.2017, la Corte affermava: "Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche la partecipazione in società quotate), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni".

¹¹ Si veda in tal senso il paragrafo 4.1, 4° capoverso, in cui il M.E.F. affermava che "Le società quotate sono individuate da una spunta gialla in quanto queste società non rientrano nei piani di revisione straordinaria ma per esse devono essere, comunque, compilate alcune sezioni della scheda (n.d.r.: si trattava della scheda di comunicazione dei dati del piano al MEF, non del Piano) ai fini della loro ricognizione".



della medesima amministrazione, anche congiuntamente con altre) e, nel merito, senza considerare il fatto che la differente qualificazione stabilita dalla norma (in base alla quale sono, invece, "partecipazioni indirette" solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto) potrebbe derivare, verosimilmente e ragionevolmente, non da un "difetto di coordinamento" tra le definizioni, ma dall'intento del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie giuridiche tra loro diverse di "società a partecipazione pubblica", "graduando" (proporzionando) gli obblighi (di "ricognizione e, eventualmente, di revisione/razionalizzazione") a carico degli pubblici soci in funzione (e in proporzione) al controllo da essi esercitato - o anche solo esercitabile - su di esse; in sostanza, l'aderenza all'interpretazione letterale della definizione in questione (che, come detto, esclude dalle "società partecipate indirettamente" quelle partecipate attraverso società intermedie - "tramite" - controllate solamente congiuntamente - non monocraticamente) non deriva da un intento "elusivo" degli enti pubblici soci (finalizzato a sottrarre tali società alla più stringente disciplina prevista dal T.U.S.P.P. per le "società a controllo pubblico"), ma dalla considerazione - verosimilmente e ragionevolmente nota anche al legislatore - della grandissima difficoltà, se non addirittura impossibilità concreta, per un ente pubblico detentore di una quota minoritaria del capitale sociale di una società partecipata direttamente (società "tramite", A), sia pure in "controllo pubblico congiunto" insieme a numerosi altri enti, di prevedere azioni di "revisione straordinaria" o di "razionalizzazione periodica" di una società (B) partecipata, magari in misura minoritaria, dalla società "tramite" (A) partecipata direttamente; la previsione e conseguente attuazione di tali azioni, infatti, sarebbe concretamente possibile solamente se i vari soci che congiuntamente controllano la società intermedia "A" riuscissero ad accordarsi tra loro in tal senso, cosa che, evidentemente, non sempre risulta possibile¹²; peraltro, nel riscontro del "piano di revisione straordinaria" del Comune di Rimini, sopra già richiamato, la sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, dopo aver dimostrato consapevolezza delle argomentazioni svolte dall'ente a supporto della scelta fatta (considerare "partecipazioni indirette" solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto), ha "contestato" tale scelta, ma limitandosi a riproporre il suo diverso convincimento, senza però motivarlo in alcun modo¹³; peraltro l'interpretazione letterale adottata dagli enti locali è perfettamente coerente con il fatto, sopra già evidenziato (cfr. il precedente punto "a.1"), che il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quella proposta, in relazione alle "partecipazioni indirette", dalla Corte dei Conti e successivamente condivisa anche dal M.E.F. nelle nuove "linee guida M.E.F. - Corte dei Conti" di seguito indicate);

- 7) ha prescritto l'inserimento, negli statuti delle "società a controllo pubblico", delle disposizioni - concernenti l'organo amministrativo - dell'articolo 11, commi 2 e 3¹⁴, nonostante le disposizioni in questione (peraltro, nella maggior parte dei casi - nella quasi totalità per quanto riguarda il Comune di Rimini - già integralmente rispettate, nel merito, dalle società in questione) non rientrino tra quelle che il D.Lgs. 175/2016 ha espressamente ed analiticamente imposto di inserire (non solamente di rispettare) negli statuti delle "società a controllo pubblico", indicandole espressamente all'articolo 11, comma 9, lettera "a", "b", "c" e "d"; a conferma del fatto che, quando il legislatore del T.U.S.P.P. ha voluto imporre l'obbligo di inserire un'apposita disposizione di legge negli statuti delle società lo ha fatto espressamente e che, viceversa, quando non lo ha fatto ha agito così "volutamente"¹⁵, basta considerare il fatto che il testo iniziale dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016 (in vigore dal 23/09/2016 fino al 26/06/2017) disponeva l'obbligo, per le società "in house", di inserire nei rispettivi statuti la duplice previsione che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato fosse effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (primo vincolo) e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato - che poteva essere rivolta anche a finalità diverse - fosse consentita solo a condizione che la stessa permettesse di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (secondo vincolo), mentre, poi, successivamente, il D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017, ha soppresso la seconda parte della disposizione in questione ed ha spostato il secondo vincolo in un nuovo e distinto comma "3-bis" del medesimo articolo 16, comma che ora (dal 27/06/2017, data di entrata in vigore del D.Lgs.100/2017) impone ancora alle società in house il rispetto del 2° vincolo, ma non più l'obbligo di trasfonderlo in statuto; in pratica, ora le società in house devono inserire il primo vincolo in statuto (e, ovviamente, rispettarlo) e rispettare il secondo vincolo, senza più necessità di inserirlo in statuto, analogamente a quanto previsto dal medesimo D.Lgs.175/2016 per diversi altri obblighi ivi imposti, tra i quali quelli dell'articolo 11, commi 2 e 3; si noti, peraltro, che l'inserimento delle clausole statutarie in questione, dovendo essere approvato, per legge, da parte di un'assemblea dei soci alla presenza di un notaio, avrebbe anche un costo, che le società sosterebbero solamente per aderire alla prescrizione in questione;
- 8) ha manifestato l'opportunità (non la necessità) che l'ente acquisisse il parere del proprio organo di revisione "con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione previsti rispetto al D.Lgs.175/2016", nonostante il rilascio di pareri di questo tipo non rientri nel preciso novero delle competenze assegnate all'organo di revisione dell'ente dall'articolo 239 del D.Lgs.267/2000¹⁶ - nemmeno nell'ambito della pur ampia

¹² Lo stesso M.E.F., nelle "linee guida M.E.F. - Corte dei Conti" di seguito indicate, al paragrafo 3.1 ("partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica"), con riferimento alle "società partecipate indirettamente" - nella accezione da esso sostenuta - si dimostra "consapevole" della imprescindibilità di un "coordinamento" tra i soci della "società a controllo pubblico congiunto" intermedia ("tramite") nel formulare un indirizzo unitario relativamente alla "razionalizzazione" della società "partecipata indiretta", affermando testualmente che ".....in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari".

¹³ In relazione a tale scelta, la Corte ha infatti affermato quanto segue: <<L'ente ha ritenuto di non dover includere le ulteriori partecipazioni indirette di secondo livello possedute sulla base della definizione introdotta dall'art.2, comma 1, lett. g, de t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche>>.

¹⁴ Le disposizioni in questione prevedono testualmente quanto segue:

"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

¹⁵ Già in altre occasioni il legislatore, oltre ad imporre alle società a partecipazione pubblica maggioritaria (e, ovviamente, anche totalitaria), determinati obblighi, ha stabilito, prescrivendolo espressamente, che gli stessi venissero anche espressamente "trasfusi" nel testo dei relativi statuti sociali, ad esempio nel caso delle c.d. "disposizioni di genere" in materia di composizione degli organi (amministrativi e di controllo) di tali società (D.P.R. 251/2012).

¹⁶ L'art.239 del D.Lgs.267/2000, infatti, attribuisce all'organo di revisione il rilascio di pareri su vari argomenti, tra i quali anche (comma 1, lettera b, punto n.3) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", ma non anche in materia di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica (alias dismissione/fusione/scissione/liquidazione/ecc.) o, viceversa, mantenimento degli organismi (societari) già partecipati dall'ente.



funzione di "collaborazione con l'organo consigliare, secondo le modalità dello statuto e del regolamento"¹⁷ ivi prevista - in quanto rientra già, espressamente, nei compiti assegnati dall'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267¹⁸ al segretario generale dell'ente (che, infatti, nel caso specifico del Comune di Rimini, anche in adempimento alle disposizioni dell'art.5, comma 3, del vigente "regolamento sui controlli interni" dell'ente, è tenuto a rilasciare apposito "parere di legittimità" su ogni proposta di deliberazione che sia sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale e, quindi, anche sulle proposte deliberative di Consiglio Comunale di approvazione del precedente "piano di revisione straordinaria" - già adottata con parere favorevole del segretario generale - e di approvazione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e nonostante il "piano di revisione straordinaria" del Comune di Rimini non comportasse modifiche delle "modalità di gestione dei servizi"¹⁹, né proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Mentre le prescrizioni formulate nel luglio 2017 dalla Corte dei Conti sezione Autonomie (sopra indicate ai punti 1, 2, 3 e 4) erano relative all'allora redigendo "piano di revisione straordinaria" e, non essendo state ribadite relativamente al nuovo "piano di razionalizzazione periodica", non parrebbero essere ad esso oggi "estensibili" (anche perché per la redazione del nuovo "piano di razionalizzazione periodica" è stato predisposto uno specifico nuovo "modello standard", di seguito indicato, diverso da quello stabilito dalla Corte per il "piano di revisione straordinaria"), quelle formulate dalle varie sezioni regionali di controllo in sede di riscontro dei "piani di revisione straordinaria" del 2017, avrebbero dovuto avere, nelle intenzioni della Corte, un "impatto" su quest'ultimo documento, nel senso che le sezioni regionali di controllo hanno richiamato gli enti destinatari di tali riscontri (incluso il Comune di Rimini, come sopra già indicato) a superare le criticità da esse evidenziate, nel primo "piano di razionalizzazione periodica" (ovvero nel presente documento).

Come sopra anticipato, se per la redazione del precedente "piano di revisione straordinaria" del settembre 2017 il M.E.F. e la Corte dei Conti, separatamente, avevano elaborato le rispettive ed in parte²⁰ tra loro divergenti indicazioni (sopra indicate come "Istruzioni MEF" e "linee guida Corte dei Conti"), per la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica" i due enti hanno invece concordato un nuovo documento unitario, denominato "Linee guida - revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 DLgs.175/2016" (in sintesi "Linee guida M.E.F. - Corte dei Conti", o anche "linee guida TUSP" per usare il termine indicato nel piè di pagina del documento stesso), pubblicato dal M.E.F., Dipartimento del Tesoro sul proprio sito istituzionale in data 22/11/2018, quindi molto a ridosso della scadenza (31/12/2018) stabilita, già dal lontano 23/09/2016, dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 per l'approvazione del "piano di razionalizzazione periodica 2018", con conseguente grande ristrettezza dei tempi (solo 39 giorni, peraltro comprensivi delle festività natalizie) concessi per la predisposizione del "piano" stesso in modo conforme al "modello" e per la relativa successiva approvazione da parte dell'organo consigliare.

Con le suddette nuove "linee guida TUSP" il M.E.F. (come sopra già detto, congiuntamente alla Corte dei Conti) ha definito (pag.28):

- 1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica da adottare ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP, che le pubbliche amministrazioni potevano (paragrafo 6.2, a pag.13 e "Allegato 3", punto 1, a pag.28) utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione (l'utilizzo del nuovo "modello", quindi, era facoltativo, differentemente dall'uso del modello "standard" precedentemente predisposto dalla Corte dei Conti per il "piano di revisione straordinaria", che la Corte considerava invece obbligatorio, affermando che gli enti tenuti alla redazione del "piano" dovevano allegarlo alle proprie deliberazioni consiliari di approvazione del "piano");
- 2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Peraltro il suddetto nuovo "modello standard" per la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica 2018" in realtà è un "modello" (più precisamente una sequenza di "videate" o "maschere") da compilare informaticamente direttamente ed unicamente sul portale del M.E.F., non più un "modello" da compilare su pc e stampare in versione cartacea, per allegarlo poi alla deliberazione consiliare di approvazione del "piano" e, successivamente, trasmetterlo (via pec), alla Corte dei Conti (come il precedente "modello standard" predisposto dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, per il precedente "piano di revisione straordinaria 2017").

Nelle suddette "linee guida TUSP" il M.E.F. ha confermato integralmente il proprio precedente orientamento relativo alla definizione di "società a controllo pubblico congiunto" (paragrafo 4.2) sopra esposta (già condiviso dalla Corte dei Conti - cfr. il punto "5" sopra indicato) ed ha condiviso e fatto propria anche l'interpretazione (cfr. il punto "6" sopra indicato) delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti relativa alla definizione di "partecipazioni indirette" (paragrafo 3.1), aggiungendo, relativamente a quest'ultima fattispecie, proprio quelle precisazioni (già segnalate al precedente punto "6") - tuttora non presenti nella puntuale formulazione della norma (art.1, comma 2, lettera "g" del T.U.S.P.P.) - necessarie a rendere sostenibile l'interpretazione "estensiva" di tale definizione, sopra già esposta e tuttora non condivisa e contestata da numerosi enti locali (tra i quali anche il Comune di Rimini).

Come sopra già anticipato, per le considerazioni sopra già svolte relativamente alla coerenza degli orientamenti della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e ritenendo che questa possa fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016 come previsto dall'articolo 15 della medesima norma, ma non anche interpretazioni difformi dalla stessa - peraltro non condivisibili, per quanto sopra già esposto - su aspetti (quali la definizione di "partecipazioni indirette" o di "società a controllo pubblico") già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma, nel presente piano l'ente non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."), non anche le altre (quali, ad esempio, "A.M.R. s.r.l. consortile"²¹, "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a."), prive di tale patto vincolante;

¹⁷ Ad esempio il vigente statuto del Comune di Rimini prevede (art.36, comma 2) che, qualora venga richiesta da almeno un terzo dei consiglieri comunali, l'organo di revisione dell'ente sia chiamato ad esprimere pareri sulle proposte deliberative di competenza consiliare, ma "limitatamente agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari", non a quelli di "coerenza rispetto alle norme", ovvero alla loro "legittimità".

¹⁸ L'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, così dispone: "Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti".

¹⁹ Per completezza va rilevato, infatti, che il "piano di revisione straordinaria" del 2017, prefigurando la liquidazione della società "Rimini Reservation s.r.l.", prevedeva anche che il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) da essa erogato sarebbe stato svolto, in futuro, a seguito della liquidazione, con modalità diversa da quella con cui era stato gestito fino ad allora (la società mista, a partecipazione pubblica maggioritaria, con socio privato scelto con gara a doppio oggetto - ovvero "Rimini Reservation s.r.l."), ma rinviandone l'individuazione ad una successiva deliberazione del Consiglio Comunale. Tale nuova modalità (appalto ad un soggetto privato, da individuare con gara) è stata poi definita con successiva D.C.C. n.54 del 18/09/2018, sulla quale l'ente ha chiesto ed ottenuto (con esito favorevole) il parere del "collegio dei revisori dei conti", proprio ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto n.3, del D.Lgs.267/2000.

²⁰ Ad esempio relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligo di includere nel "piano" le partecipazioni nelle società quotate.

²¹ Per precisione va detto che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in sede di riscontro del "piano di revisione straordinaria" del 2017 non si è espressa sulla qualificazione di questa società come "società a controllo pubblico" presumibilmente solamente perché la partecipazione in questa società, essendo stata acquisita dall'ente solamente in data 1° marzo 2017, non è stata inserita nel medesimo "piano", la cui data di riferimento era, come sopra già detto, antecedente (23/09/2016), ma, qualora vi fosse stata inclusa, sarebbe



2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Tuttavia, ritenendo ugualmente opportuna, anche se non obbligatoria, la valorizzazione delle proprie partecipazioni societarie detenute in alcune delle società a capitale interamente pubblico (ma non "a controllo pubblico") in questione (precisamente "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.") "prescritta" dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel presente "piano" l'ente ha volontariamente previsto, proprio per conseguire tale valorizzazione, l'adozione di alcune modifiche statutarie (in entrambe le società) e (nella sola Start Romagna) di un "patto di consultazione", di fatto "conformandosi", quindi, ad una delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, sopra indicate (si tratta della "seconda ipotesi" sopra indicata al precedente punto "5" del presente paragrafo).

Infine, poiché, per le motivazioni sopra già dettagliatamente esposte, le ulteriori "prescrizioni" (rispetto alle due appena indicate, oggi condivise da MEF e Corte dei Conti, relative alle "società a controllo pubblico" e alle "partecipazioni indirette") formulate dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, sopra indicate ai punti 7 e 8 - oltre ad essere state fornite da un ente diverso da quello a ciò preposto (la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.) - paiono non in linea con le disposizioni, rispettivamente, del D.Lgs.175/2016 e dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 e, conseguentemente, non condivisibili nel merito (entrambe) e verosimilmente non praticabili (la seconda), pur non essendo esse oggetto, in senso stretto, del presente "piano", pare attualmente poco probabile che l'ente si adegui integralmente ad esse. In ogni caso l'adeguamento alla prescrizione n.7 non dipenderà unicamente dall'eventuale volontà del Comune di Rimini, ma anche da quella degli altri soci delle società interessate da tale prescrizione, mentre quello del punto n.8 dipenderà anche dall'orientamento del "collegio dei revisori dei conti" dell'ente, al quale il presente "piano" verrà cautelativamente inviato "per gli eventuali provvedimenti di competenza" (pur nella consapevolezza che nella "competenza" dell'organo non rientrebbe l'emissione di alcun parere/valutazione sul presente "piano").

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, a fronte della complessità delle disposizioni di legge in questione e delle relative diverse interpretazioni ed applicazioni spesso prodotte dai vari soggetti da essa "coinvolti" (M.E.F., Corte dei Conti ed enti locali - anche attraverso la loro "associazione di categoria" A.N.C.I.²²), si auspica che, prossimamente, il legislatore (che già "sta valutando" alcune correzioni all'art.24 del D.Lgs.175/2016, come sopra già detto) intervenga, con apposito provvedimento, a "puntualizzare" meglio i numerosi aspetti della norma che, fino ad oggi, in fase di prima applicazione, pur essendo in realtà piuttosto chiari, si sono comunque "prestati" a differenti e non univoche interpretazioni da parte dei vari soggetti da essa coinvolti o, che, in subordine, quanto meno, si possa avviare un confronto costruttivo, che possa portare tali soggetti ad interpretazioni e conseguenti applicazioni omogenee e condivise delle disposizioni in questione, anche attraverso le modalità di collaborazione (nello svolgimento del "controllo collaborativo sulla sana gestione finanziaria degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni" da parte della Corte dei Conti) tra Regione Emilia-Romagna, Consiglio Autonomie Locali (C.A.L.) e sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, individuate con la stipula, in data 15/10/2010, tra i tre enti, della "convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla Legge n.131 del 2003".

C) AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DEL PIANO

Come sopra anticipato, il combinato disposto degli articoli 20 ("*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*"), 26 comma 11 ("*altre disposizioni transitorie*") e 2 ("*definizioni*"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente eventuale "piano di razionalizzazione periodica" da predisporre, le (sole) partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non)
- detenute dal Comune alla data del 31/12/2017,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") nell'interpretazione (fedele alla norma) già evidenziata e motivata nel precedente paragrafo del presente documento, ovvero come "*società partecipate* (dall'ente) *attraverso una o più partecipazioni (societarie o extra-societarie) "intermedie" tutte di controllo monocratico*" (senza interruzione alcuna nella "catena di controllo" monocratico).

In sostanza se il Comune controlla (monocraticamente) un organismo (societario o non societario, non già autonomamente tenuto, esso stesso, alla redazione del "piano"²³) "A", le società partecipate (con qualunque quota) da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né, alla eventuale razionalizzazione periodica.

Come già spiegato nel precedente paragrafo del presente documento, questo ambito di riferimento ricalca esattamente quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "piano operativo") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente (primo) "piano operativo di razionalizzazione", sopra già indicato ed anche quello adottato dall'ente nel proprio "Piano di revisione straordinaria" predisposto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016.

Come già evidenziato nei due precedenti analoghi documenti sopra indicati ("*Piano operativo di razionalizzazione*" del 31 marzo 2015 e "*piano di revisione straordinaria*" del 28 settembre 2017), le norme di riferimento (sia la L.190/2014, sia il D.Lgs.175/2016) non escludevano e non escludono tuttora dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data di riferimento del documento (23/09/2016 per il primo, 31/12/2017 per il secondo), in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni" del 2017, sopra già indicate, aveva previsto espressamente di considerarle.

stata presumibilmente qualificata, anch'essa, dalla Corte, come "società a controllo pubblico congiunto", in analogia alle altre società qualificate come tali dalla stessa Corte.

²² A.N.C.I. si è espressa più volte, dall'estate 2016 ad oggi, con propri documenti, sulla coerenza delle disposizioni dell'art.24 del T.U.S.P.P., formulando "pareri" che, pur essendo sostanzialmente quasi sempre "favorevoli" ai comuni, non paiono, però, sempre completamente convincenti nel merito.

²³ Nelle "*Linee guida TUSP*" è stato infatti chiarito che le "partecipazioni indirette" detenute da una pubblica amministrazione attraverso enti "tramite" tenuti, a loro volta, alla redazione del "piano di razionalizzazione periodica" non devono essere inserite nel "piano" della medesima p.a., ma in quello dell'ente "tramite".



Conseguentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2017, ivi incluse quelle che a tale data fossero già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

Inoltre, poiché, come detto, la norma considera come "partecipazioni societarie indirette" anche quelle detenute dal Comune attraverso organismi NON societari "controllati" dall'ente e, contestualmente, non già tenuti, essi stessi, all'adozione del "piano di razionalizzazione", va rilevato che, alla data del 31/12/2017, gli organismi NON societari "partecipati" dall'ente (ovvero il cui capitale era, almeno in parte, detenuto dall'ente) erano unicamente i tre seguenti:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia" (ente pubblico non economico, partecipato e CONTROLLATO dal Comune con quota di partecipazione del 76%);
- b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini" (ente pubblico economico, partecipato dal Comune con quota del 35,22%, NON controllato);
- c) "Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini" (consorzio privatistico, partecipato dal Comune con quota del 1,02%, NON controllato).

Poiché l'unico organismo NON societario partecipato e controllato dal Comune di Rimini ("A.S.P. Valloni-Marecchia") sarebbe tenuto, esso stesso, alla predisposizione del "piano", ma comunque non deteneva, alla data del 31/12/2017, alcuna partecipazione societaria, nell'ambito di riferimento della ricognizione che segue non esistono "società partecipate indirettamente" (per il tramite di qualche ente controllato dal Comune di Rimini e non tenuto alla predisposizione del "piano di revisione straordinaria") da dover considerare.

Infine, poiché l'ipotesi specifica prevista alla lettera "c" dell'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 sopra indicata (c.d. "società doppianti") impone di verificare che le società partecipate rientranti nella ricognizione non svolgano attività uguali a quelle svolte da altre società, ma anche da altri "enti pubblici strumentali", si segnala che gli unici enti pubblici strumentali partecipati dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2017 erano:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia", che svolge prevalentemente attività di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari (prevalentemente di alloggio, attraverso le c.d. "case residenze" e "case protette") ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e, da alcuni anni, anche educativi (attraverso la gestione di alcuni asili nido del Comune di Rimini), in immobili di proprietà e/o di terzi, sulla base delle disposizioni delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n.2 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e 26 luglio 2013, n.12, delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.623 e 624 del 9 dicembre 2004 e di apposita convenzione stipulata tra i soci (Comune di Rimini, Comune di Bellaria - Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia) il 29/02/2016;
 - b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini", che svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari (tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e.r.p.), di manutenzione, recupero e qualificazione degli immobili (ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni), di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi, sulla base delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 08.08.2001, n.24;
- e si anticipa che nessuna delle società che verrà presa in considerazione nella ricognizione che segue svolge le suddette attività.

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito del presente "piano" saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione:

- prima tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) direttamente detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2017 (a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta), con l'avvertenza che, tra le tre società non quotate, partecipate dirette, controllate monocraticamente dal Comune, solo Rimini Holding s.p.a. detiene partecipazioni in altre società;
- poi tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2017 nelle società (società non quotata finale "B"), attraverso la detenzione di una partecipazione di controllo nella partecipata (non quotata) diretta intermedia "Rimini Holding s.p.a.", a prescindere dall'entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da quest'ultima (società non quotata intermedia "A") nella società NON quotata finale "B"²⁴, sulla base dell'apposita "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 della società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a." predisposta e fornita dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., sopra già indicata.

I "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso Rimini Holding s.p.a., sul sito della società, nell'analoga sezione ("società trasparente") dedicata alla trasparenza.

Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta

- a) saranno incluse:
 - a.1) "Aeradria s.p.a.", che, alla data del 31/12/2017, era già in fallimento;
 - a.2) "Itinera s.r.l. consortile in liquidazione", che, pur essendo in liquidazione volontaria già dall'01/01/2016, alla data del 31/12/2017 era ancora esistente;
- b) mentre, viceversa, non saranno incluse:
 - b.1) "Hera s.p.a.", in quanto società quotata (all'M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) già dal giugno 2003;
 - b.2) "Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a." (già "Rimini Fiera s.p.a."), in quanto partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - "Rimini Congressi s.r.l." (a sua volta partecipata, ma NON controllata, dalla controllata "Rimini Holding s.p.a.")²⁵ e, per di più, oggetto di possibile quotazione in borsa (che costituirebbe ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall'art.20 del D.Lgs.175/2016);
 - b.3) "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - "Rimini Congressi s.r.l.";

²⁴ In pratica la società partecipata (anche con quota minima) da una società controllata (dall'ente - direttamente e/o indirettamente, a prescindere dal numero dei "passaggi societari intermedi di controllo" o dagli "anelli della catena di controllo" che stanno "a monte" della partecipazione) rientra nell'ambito di riferimento, mentre, al contrario, la società partecipata (anche con quota di controllo) da una società partecipata, ma non controllata, non vi rientra.

²⁵ Si segnala, peraltro, che "I.E.G. s.p.a." è oggetto di possibile quotazione in borsa, operazione che la sottrarrebbe alla quasi totalità delle disposizioni del T.U.S.P.P. (ivi inclusa quella della ricognizione - ed eventuale razionalizzazione - dell'art.20), anche a prescindere dal fatto di essere controllata da una società ("Rimini Congressi s.r.l.") che venisse eventualmente qualificata come "società a controllo pubblico (congiunto)".



- b.4) "Plurima s.p.a.", partecipata (non controllata) da "Romagna Acque s.p.a." (che a sua volta, costituisce una "società in controllo pubblico congiunto" - non "monocratico" del solo Comune - le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato).

Per fornire un quadro organico della situazione, potendo ancora più completo di quanto previsto dalla norma, nell'allegato "A.1" è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2017, direttamente ed indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società "A", che partecipa alla società "B", che partecipa alla società "C"), con evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" previste dal "piano di razionalizzazione periodica" (con riferimento alla data del 31/12/2017) che segue (con barrature), operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa;

Nella rappresentazione grafica sopra indicata (allegato "A.1") le partecipazioni detenute dall'ente sono riportate in modo "complessivo", ovvero tenendo conto anche delle partecipazioni che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non sono considerate come "partecipazioni indirette" (ad esempio la quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B", non controllata, per quanto partecipata, dal Comune e quindi "non rilevante" per il "piano"). Al contrario nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nel piano) di seguito riportate sono inserite, oltre alle partecipazioni dirette, solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" controllata monocraticamente dal Comune e quindi "rilevante").

D) CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

Per ciascuna delle società considerate vengono espone, in apposita scheda, le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società "a controllo pubblico" (e, in tal caso, "monocratico" o "congiunto") o meno, società "in house" (e, in tal caso, con controllo analogo "monocratico" o "congiunto") o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente, attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (2015 - 2017) e risultato economico degli ultimi 5 esercizi - dal 2013 al 2017].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "*vincolo di scopo*", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto del precedente piano di "revisione straordinaria");
- 2) che essa rispetti i c.d. "*oneri di motivazione analitica*" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2²⁶, ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto del precedente piano di "revisione straordinaria");
- 3) che essa non ricada nelle "*ipotesi specifiche*" di cui all'articolo 20, comma 2 (ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:
 - 3.a) di "*eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"*", di cui alla lettera "a" e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
 - 3.b) di "*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"*" di cui alla lettera "b";
 - 3.c) di "*eliminazione delle "partecipazioni doppiate"*", di cui alla lettera "c";
 - 3.d) di "*soppressione delle c.d. "società irrilevanti"*" di cui alla lettera "d";
 - 3.e) di "*soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata"*" di cui alla lettera "e";
 - 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "*società di cui contenere i costi*") di cui alla lettera "f";
 - 3.g) di aggregazione (c.d. "*società da aggregare*") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "*vincolo di scopo*", va sottolineato che la "nuova" specifica definizione di "*servizio di interesse generale*" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<*attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale*>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "*attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta*" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigore delle precedenti norme (e quindi nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015) apparivano ragionevolmente ammissibili, dal 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) paiono non esserlo più, come meglio indicato nel "piano" che segue (e come già esposto anche nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017).

Qualora la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, in alcuni casi vengono valutate le possibili azioni (di "razionalizzazione") da intraprendere per superare tale situazione, prevedendone anche le "*modalità e i tempi di attuazione*", oppure, in altri, viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della

²⁶ La norma in questione prevede quanto segue:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."



“efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di razionalizzazione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione “discrezionale” (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della norma, invece che “meramente letterale e formale” (in altri casi ancora).

Su questo aspetto, va infatti evidenziato che le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1 del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la “cogenza” della ricorrenza di una o più delle “ipotesi specifiche” (alias “parametri specifici”) previste dall'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere “assoluta” ed “incontrovertibile”, tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la “revisione straordinaria” (nel 2017) o la “razionalizzazione periodica” (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un “campanello di allarme”, che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione.

In altri termini, pare logico e “sensato” ritenere che il pedissequo, formale e rigido rispetto di uno o più dei “parametri specifici” dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non possa e non debba prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa (in particolare i primi due, ovvero la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”), tanto da comportarne il mancato conseguimento.

Questa valutazione, peraltro, è stata, di fatto, sostenuta anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del “Piano operativo di razionalizzazione” del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nell'ambito del quale, con riferimento, in particolare, all'ipotesi specifica della mancanza totale di dipendenti, la Corte ha osservato quanto segue: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, vengono invece evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta.

Pertanto, l'esposizione, per ogni singola società esaminata nel “piano”, nella rispettiva “scheda”, di tutti i dati, le informazioni, le considerazioni e le valutazioni sopra preannunciate, costituisce - unitamente a tutte le considerazioni e valutazioni già formulate nei precedenti paragrafi dello stesso - la “relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e dei tempi di attuazione” richiesta dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di “razionalizzazione periodica” di carattere “dismissivo” (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste dal piano che segue non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini (e/o dalla Rimini Holding s.p.a.), ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (altri soci della società in caso di tentativo di fusione, scissione o liquidazione di società in cui il Comune - e/o Holding - non detenga quote di partecipazione sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, l'attuazione di tutte le “operazioni di razionalizzazione” previste nel “piano” implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio “progetti di scissione” o “progetti di fusione per incorporazione”) sulla base dei quali il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) sarà poi chiamato ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa.

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nel piano di seguito riportato è la quinta effettuata dall'ente, dopo

- a) quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza;
- b) quella effettuata, sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha “qualificato” le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate;
- c) quella svolta con il “piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini al 31/03/2015”, che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società “Itinera s.r.l. consortile”;
- d) quella svolta con il “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016” approvato il 28/09/2017, che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società “Rimini Reservation s.r.l.” e a vendere l'intera partecipazione societaria indiretta detenuta (attraverso “Rimini Holding s.p.a.”) in “Amfa s.p.a.”.

Infine, vale la pena sottolineare ancora, come già fatto nelle premesse del “piano operativo di razionalizzazione” del 31/03/2015 ed anche in quelle del “piano di revisione straordinaria” del 28/09/2017, che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima “tappa di razionalizzazione” (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e del 2016, attraverso i piani ivi previsti) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la propria controllata “Rimini Holding s.p.a.”, un processo di forte razionalizzazione ed “efficientamento” delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale), i cui risultati conseguiti (inclusi i risparmi di spesa realizzati) sono già stati analiticamente esposti nelle tabelle del precedente “piano operativo di razionalizzazione” a cui si rimanda.

E) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:



a) **PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA**

Viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria:

- *totalitaria* (100% del capitale);
- *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
- *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);

b) **SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO** (monocratico o congiunto) oppure **SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO**: si specifica se la società è "a controllo pubblico" (indicando anche se tale controllo è monocratico o congiunto) o meno, come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

c) **SOCIETÀ IN HOUSE** (con controllo analogo monocratico o congiunto): si specifica se la società è "in house" (indicando anche se è sottoposta al "controllo analogo" monocratico o congiunto) o meno;

d) **QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI**

È la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società è partecipata in modo "diretto" o "indiretto";

e) **ATTIVITÀ SVOLTA**

Viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;

f) **N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI**

Il valore indica il numero dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica alla data del 31/12/2017;

g) **N. DIPENDENTI**

Relativamente ai dipendenti da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", anche se le "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, di seguito riportato, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i dipendenti della società presa singolarmente e non più (come fatto nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017) nella sua veste di "holding".

Il valore riportato nel presente "piano" indica quindi il numero medio dei dipendenti della società come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31/12/2017 (ultimo disponibile alla data del presente piano);

h) **FATTURATO**

Relativamente al "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "d", nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017 si era fatto riferimento all'unica definizione di legge di "fatturato" esistente, ovvero a quella data (con riferimento alla quantificazione del "diritto camerale annuale" da versare, annualmente, alla Camera di Commercio da parte delle imprese ivi iscritte) dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, per la quale il valore del fatturato era:

h.1) per le sole società che svolgevano attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero, nel caso specifico del Comune di Rimini, "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, era stato riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), segnalando che questo comportava l'esclusione, da tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

h.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio". Nelle nuove "Linee guida MEF - Corte dei Conti", invece, è stato chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

h.3) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art.2425 c.c.) del rispettivo "bilancio individuale", con conseguente nuova inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

h.4) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio"), come in precedenza.

In pratica, la specificità delle società pubbliche "holding" - di fatto trascurata, quasi "mortificata", dal concetto di "fatturato" precedentemente sancito per esse dal D.M.359/2001, come già evidenziato nel proprio precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 dal Comune di Rimini - è stata ora più attentamente considerata dal M.E.F. (unitamente alla Corte dei Conti) non attraverso l'utilizzo dei rispettivi bilanci consolidati - come fatto dal Comune di Rimini, nel proprio "piano" del 2017, in relazione alle proprie due società holding (Rimini Congressi s.r.l. e Rimini Holding s.p.a.), proprio per superare tale "anomalia" - ma attraverso l'ampliamento delle voci dei rispettivi bilanci di esercizio da includere nel nuovo calcolo del "fatturato".

Applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, infatti, le due società "holding" partecipate dal Comune di Rimini, ovvero Rimini Congressi e Rimini Holding, che con la precedente modalità di calcolo avevano un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 ed anche di quello 2014-2016 irrisorio, hanno ora, entrambe, un fatturato medio annuo del triennio 2015-2017 abbondantemente superiore alla soglia minima - sia a quella "transitoria" di €.500.000,00, valevole per il triennio 2015-2017 che rileva nel presente documento, sia a quella "a regime" di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi - prevista dalla medesima disposizione di legge, come meglio indicato nelle rispettive schede riportate nel prosieguo del presente documento.

I valori così individuati vengono poi riportati per ciascuno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre);

i) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2013-2017**

Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", anche se le suddette nuove "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, sopra indicato, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati (nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 il Comune di Rimini aveva riportato entrambi i valori - di esercizio e consolidati).



Nel presente "piano" vengono quindi riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 5 esercizi (dal 2013 al 2017), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio e la somma algebrica dei risultati di esercizio degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017).



F) LA RICOGNIZIONE DELLE VARIE SOCIETA' PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE

F.1) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1 - Agenzia mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile

Partecipazione pubblica complessiva: <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	Società: <input type="checkbox"/> a controllo pubblico monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 24,69% <input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:
---	--	---

Attività svolta:
 funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nell'ambito "Romagna" (corrispondente al territorio dei tre bacini provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

N. Componenti organi sociali					N. Dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2017		1	3	2	31/12/2017	18

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 16.064.001*	€ 15.873.780*	€ 51.674.614	€ 27.870.798

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 58.387	€ 5.288	€ 30.457	- € 3.203	€ 533.031	€ 560.285

Sede legale, partita iva, sito internet:
 Piazza del Popolo 10 - 47521 CESENA (FC) - P.I. 02143780399 - www.amr-romagna.it

* i risultati degli esercizi 2015 e 2016 sono quelli del bilancio della pre-esistente "A.M.B.R.A. s.r.l."

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile, partecipata dalle tre Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e da tutti i rispettivi Comuni, derivante dalla scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile") e di Rimini ("A.M. s.r.l. consortile") precedentemente esistenti, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con



trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due "scisse" inerenti la funzione di "autorità della mobilità" e contestuale modifica della denominazione (da A.M.B.RA. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile), avvenuta in data 01/03/2017.

La società svolge le attività, sopra indicate, di "agenzia (di "area vasta") della mobilità", espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che prevedevano (e prevedono tuttora) anche la partecipazione obbligatoria²⁷ ad essa da parte di Comuni e Province. Tale attività rientra nella c.d. "attività strumentale" prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

L'attività di "agenzia" - ovvero "autorità di regolazione" - della mobilità, svolta dalla società, finalizzata a regolamentare e garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), è sicuramente coerente con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano). Conseguentemente la partecipazione alla società è certamente "ammessa", oltre che, peraltro, espressamente prevista, come obbligatoria, dalla legge nazionale (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011), mentre la specifica natura giuridica di "s.r.l." per tale agenzia è espressamente prevista dalle L.R.E.R.30/1998 e 10/2008. Pertanto la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tale attività, in capo alla società, si è sostanzialmente sempre verificata (con la sola eccezione dell'anno 2016) e sembra presumibile anche per i prossimi anni.

La modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la s.r.l.) è imposta dalle Leggi Regionali sopra indicate e finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

In relazione alla probabile classificazione della società come "società a controllo pubblico" da parte della Corte dei Conti, non ancora formalmente avvenuta presumibilmente solamente per motivi contingenti, legati al fatto che, come già indicato nel precedente paragrafo "B", la partecipazione in questione, essendo stata acquisita solamente in data 01/03/2017, non è stata inserita nel precedente "piano di revisione straordinaria", si richiama integralmente quanto già chiarito nel medesimo precedente paragrafo "B" del presente documento: poiché

- a) A.M.R. s.r.l., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
 - b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta) non esiste alcun patto parasociale vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci,
- per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "B", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico"

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione in essa attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

²⁷ L'art. 3bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011, prevede che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica debba avvenire in ambiti territoriali ottimali, stabiliti dalla Regione e sotto la supervisione di un'autorità d'ambito (c.d. ATO), a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.



2 - ITINERA S.R.L. CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 80,68%
 partecipazione indiretta:

Attività svolta fino al 30/06/2016

Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Revisore unico
31/12/2017	Liquidatore		Nessuno

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	0

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 666.926	€ 180.781	€ 212	€ 282.640

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 0	€ 0	€ 0	- € 17.651	- € 18.732	- € 36.383

Sede legale, partita iva:

Piazzale Fellini, 3 - 47921 RIMINI - P.I. 02637130408

* I valori del bilancio 2017 sono ricavati dal "bilancio finale di liquidazione al 30/11/2017. La società è stata cancellata dal registro imprese in data 8 gennaio 2018.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società - estinta per liquidazione in data 08/01/2018 ed inserita nel presente piano solamente perché alla data del 31/12/2017 era ancora esistente - era una società consortile (ovvero con scopo di "consorzio", non "di lucro") che fino a metà del 2016 ha svolto, in attuazione delle disposizioni della L.R.E.R.30.06.2003, n.12 (artt.28 e ss.), le funzioni delegate dalle regioni ai Comuni in materia di "formazione professionale", qualificata, dalla medesima norma, come "servizio pubblico" e quindi, in passato, come "servizi di interesse generale". Conseguentemente, prima del D.Lgs.175/2016 il mantenimento della partecipazione non pareva vietato, ma dipendeva dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

A fronte di ciò, in considerazione del fatto che la formazione professionale era (ed è tuttora) una attività già svolta, anche a Rimini, da diversi anni, da diversi altri (rispetto ad Itinera) enti di formazione pubblici o privati (molti dei quali beneficiano di contributi pubblici - regionali e/o provinciali - per essa), nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune aveva ritenuto il mantenimento della partecipazione non più strategico come in passato (anche a fronte del fatto che la società, da alcuni anni, svolgeva la maggior parte della propria attività a beneficio di utenti che non solo non appartenevano al territorio comunale o provinciale, ma nemmeno a quello regionale). Conseguentemente nel suddetto piano il Comune aveva previsto che avrebbe tentato di vendere a terzi, entro il 31/12/2015, con procedura ad evidenza pubblica, l'intera partecipazione all'epoca detenuta (80,680%) e, qualora la vendita fosse fallita, avrebbe cercato di liquidare la società, previo tentativo di ricollocamento dei tre dipendenti dell'epoca (o di alcuni di essi) presso altre società partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune, che avessero necessità di assunzione di personale, ai sensi delle disposizioni dell'art.1, comma 563 della L.27.12.2013, n.147 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2014").



In data 23/10/2015 il Comune di Rimini ha pubblicato il bando di "selezione, tramite procedura aperta, del compratore della quota di partecipazione di nominali €. 16.136,00 (pari all'80,680% del capitale sociale attuale) di "Itinera s.r.l. consortile - Centro internazionale di studi turistico". Il bando è scaduto il 23/11/2015 e la gara è andata deserta.

Conseguentemente, su proposta del socio Comune di Rimini, in data 18/12/2015 l'assemblea dei soci della società ha deliberato lo scioglimento della stessa, con relativa liquidazione, con decorrenza dall'01/01/2016, nominando il liquidatore unico (un dottore commercialista con studio a Rimini).

Nel corso del 2016 la società ha quindi portato a termine le attività di formazione che aveva già avviato a fine 2015, svolgendo la propria "normale" attività indicativamente fino al giugno 2016 e, a fronte del fallimento del tentativo di ricollocazione (presso altri enti partecipati, societari e non) esperito dal Comune di Rimini, nei confronti di tutti gli enti (societari e non) da esso partecipati, in conformità all'"atto di indirizzo"²⁸ formulato dal medesimo Comune (con atto del Sindaco prot. n.106117 del 13/05/2015) a tali enti e soprattutto delle vigenti disposizioni di legge in materia, dal 1° ottobre 2016 il liquidatore ha licenziato tutti i tre dipendenti a tempo indeterminato della società.

I tre dipendenti in questione, per mezzo di un proprio legale, hanno più volte formalmente intimato al Comune il proprio ricollocamento presso altri enti dal medesimo controllati, ma senza successo, in quanto nessuno dei numerosi enti (societari e non) partecipati (non solamente quelli "controllati", come previsto dalla norma) dal Comune di Rimini, a tal fine appositamente formalmente interpellati, ha avuto necessità di assumere personale, tanto meno personale avente le professionalità possedute dai tre dipendenti in questione. Sulla base delle disposizioni di legge nel frattempo sopravvenute (art.19, del D.Lgs.175/2016), tali dipendenti sono confluiti anche in un elenco di dipendenti in esubero delle società a controllo pubblico, formato, tenuto e gestito, prima dalla Regione Emilia-Romagna (che doveva "agevolare processi di mobilità in ambito regionale" con modalità definite da successivo decreto), poi dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro". Fino al 30/06/2018 le "società a controllo pubblico" dell'Emilia-Romagna che avevano necessità di assumere personale a tempo indeterminato, dovevano reclutarlo attingendo da tale elenco e, solamente in caso di necessità di professionalità infungibili, non presenti in tale elenco, potevano procedere all'assunzione di ulteriori dipendenti ad esso estranei. Purtroppo anche questo "meccanismo" non ha consentito ai tre dipendenti il re-impiego presso altre società a controllo pubblico.

Ad inizio 2018 il liquidatore ha comunicato di aver concluso, nei primi giorni di novembre 2017, il pagamento di tutti i debiti della società, con una rimanenza, sul conto corrente della stessa, di un saldo attivo di oltre 7.000,00 euro, che tratterrà fino a che non saranno definiti tutti gli accertamenti in termini di imposte e contributi previdenziali e, a fine novembre 2017, ha depositato il bilancio finale di liquidazione e richiesto la cancellazione della società alla Camera di Commercio di Rimini, effettivamente avvenuta in data 8 gennaio 2018.

Pertanto la società risulta definitivamente estinta per liquidazione volontaria e, nel prossimo biennio 2019-2020, presumibilmente, il liquidatore, una volta scaduti i termini per eventuali richieste di somme da parte degli enti tributari e/o di quelli previdenziali (per eventuali pendenze ad oggi non risultanti ma che, teoricamente, potrebbero emergere in casi del genere), distribuirà ai tre soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, le somme avanzate dalla liquidazione della società (attualmente stimabili, complessivamente, in circa €.10.000, per cui il Comune di Rimini, detentore di circa l'80% del capitale, dovrebbe ottenere la restituzione di circa 8.000 euro).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Qualora la società non fosse già stata liquidata ed estinta, a fronte della nuova specifica e stringente definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) l'attività di formazione professionale svolta dalla società, precedentemente ritenuta ammissibile, oggi non sarebbe stata più consentita, quindi la società sarebbe stata soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria"/"razionalizzazione periodica" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

Nessuna: la società stata estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 8 gennaio 2018.

IN SINTESI

Nessuna: la società stata estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 8 gennaio 2018.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Cessazione del fabbisogno di contributi consorziali per un importo medio annuo (dell'ultimo quinquennio in cui la società ha operato regolarmente, ovvero del quinquennio 2011-2015) complessivo (da tutti i soci) di circa €.127.000.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Risparmio di un contributo consortile medio annuo (dell'ultimo quinquennio in cui la società ha operato regolarmente, ovvero del quinquennio 2011-2015) di €.74.000.

²⁸ Trattasi dell' "Atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime società controllate o partecipate dal Comune di Rimini", con cui il Comune ha invitato tutte le partecipate ad un "trend" calante nel tempo del costo del proprio personale, a segnalare all'ente eventuali esuberanti o carenze di personale e, in caso di fabbisogno di personale a tempo indeterminato, ad attingere prioritariamente al personale a tempo indeterminato eventualmente in esubero delle altre società.



3 - LEPIDA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 0,0015%
 partecipazione indiretta:

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci:

- realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
- servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	74

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 26.640.268	€ 29.209.470	€ 28.384.730	€ 28.078.156

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 208.798	€ 339.909	€ 184.920	€ 457.200	€ 309.150	€ 951.270

Sede legale, partita iva, sito internet:

viale Aldo Moro 64 - 40127 BOLOGNA - P.I. 02770891204 - www.lepida.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incredibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse (a fronte della quota di stragrande maggioranza assoluta - circa 99% - posseduta dal socio Regione Emilia-Romagna, il "controllo analogo" è concretamente esercitato dalla Regione stessa, mediante il "c.p.i." ("comitato permanente di indirizzo") costituito su impulso della Regione e formato da un numero ristretto - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci); Lepida s.p.a., pur essendo "a controllo pubblico monocratico" da parte del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, è, quindi, parallelamente, una "società in house" del Comune di Rimini e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci, sottoposta al "controllo analogo congiunto" degli stessi, che svolge attività "attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016) ammessa.

Su impulso del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna ed in attuazione del relativo "piano di razionalizzazione straordinaria" del 2017, il 12 ottobre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci della società ha approvato il progetto di trasformazione della società (attualmente s.p.a., quindi "lucrativa") in s.p.a. consortile (quindi non lucrativa) e di fusione per incorporazione di "C.U.P. 2000 s.p.a. consortile", società che (come indica il nome "C.U.P." - Centro Unico di Prenotazione) svolge i servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini dell'area metropolitana di Bologna con ben 506 dipendenti e la stipula dell'atto di fusione è prevista entro il 31



dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Sulla base di quanto previsto dal progetto di fusione, da tale data la società (che attualmente ha 74 dipendenti) avrà ben 580 dipendenti, assumerà la nuova veste consortile (al posto di quella lucrativa attuale), pur mantenendo l'attuale denominazione, e svolgerà, accanto ai servizi strumentali finora già resi a favore dei propri soci, anche importanti "servizi pubblici" (prenotazioni di prestazioni sanitarie) a favore dei cittadini (quanto meno di quelli di uno dei suoi soci: la città metropolitana di Bologna), assumendo, pertanto, anche "effettivamente", la veste di società "in house" sia di "servizi strumentali", sia di "servizi pubblici locali", "duplicità", questa, già contemplata - da circa un anno - dal proprio statuto, ma finora ancora poco attuata.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo".

I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società - peraltro progettati ed appositamente "calibrati" in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società.

La modalità gestionale adottata dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra loro "condivisa"), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall'economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non rientra in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

Al contrario, al di fuori delle disposizioni del D.Lgs.175/2016, si ritiene necessario ed opportuno che l'attuale modello di attuazione del "controllo analogo congiunto" dei soci sulla società, sopra indicato, basato sul "c.p.i.", venga modificato e potenziato, seguendo la strutturazione tipica del "controllo analogo congiunto" fino ad oggi teorizzata dalla giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina amministrativista e peraltro già sperimentata, con successo, in diverse altre società pubbliche "in house", a partecipazione congiunta da parte di una pluralità di enti pubblici, fondata su elementi diversi da quelli finora considerati in Lepida, ovvero:

- prioritariamente, su una forte espansione delle competenze assembleari e, parallelamente, su una forte compressione dell'autonomia dell'organo amministrativo (della società "in house" da sottoporre a controllo analogo congiunto da parte di numerosi soci pubblici), attraverso apposita regola statutaria che preveda che le principali e più importanti decisioni relative alla "vita" della società - che normalmente (in una normale società di capitali) competerebbero all'organo amministrativo - possano essere da questo attuate solamente se e nella misura in cui siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dall'assemblea dei soci;
- solo secondariamente, su un "patto parasociale" stipulato tra tutti i soci, che, ad esempio, attribuisca ad ogni socio - a prescindere dalla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale, e quindi anche al socio detentore di una partecipazione "infinitesima" - una forte influenza sulla società relativamente alle decisioni che lo riguardano direttamente, ad esempio attraverso il diritto di veto sulle deliberazioni assembleari che comportino riflessi diretti sulle modalità di erogazione del servizio nei confronti del socio stesso (o, in senso lato, dei suoi cittadini).

Questo tema (del potenziamento del modello di "controllo analogo congiunto" attraverso il relativo adeguamento agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa), che, si ribadisce, non riguarda strettamente gli obblighi imposti dalle disposizioni del D.Lgs.175/2016 - già segnalato, per ora senza esito, alla società e al relativo socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, nel recente passato - sarà, presumibilmente, oggetto di nuova ulteriore dettagliata proposta tecnica alla Regione Emilia-Romagna e a Lepida nei prossimi mesi, sia da parte del Comune di Rimini, sia, auspicabilmente, da parte degli altri numerosi soci pubblici (a titolo esemplificativo, non esaustivo, città metropolitana di Bologna e comuni di Bologna, Forlì, Cesena, Modena, Reggio-Emilia e Parma) che da tempo lo hanno rilevato.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e dell'adeguatezza (alle proprie esigenze) dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica" ai sensi del D.Lgs.175/2016) la partecipazione attualmente posseduta, pur proponendo (agli altri soci, in primis quello di maggioranza assoluta, Regione Emilia-Romagna) il potenziamento del modello di "controllo analogo congiunto" (dei soci sulla società) attraverso il relativo adeguamento agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, sopra sinteticamente indicati.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta, con proposta (agli altri soci) di potenziamento dell'attuale modello di "controllo analogo congiunto" (dei soci sulla società).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione.

Maggiore "legame" con i propri soci, relativamente all'auspicato potenziamento del "modello di controllo analogo congiunto" (anche se, in realtà come sopra già segnalato, tale potenziamento non costituisce un intervento di "razionalizzazione periodica").

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione.

Maggiore coinvolgimento e consapevolezza circa l'operato della società, relativamente all'auspicato potenziamento del "modello di controllo analogo congiunto" (anche se, in realtà come sopra già segnalato, tale potenziamento non costituisce un intervento di "razionalizzazione periodica").



4 - PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
- maggioritaria
- minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 - monocratico (solitario)
 - congiunto
- in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 79,63%
- partecipazione indiretta:

Attività svolta:

amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	23

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 24.861.710	€ 22.099.169	€ 5.813.115	€ 17.591.331

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 0	- € 2.351.867	€ 592.866	€ 749.903	- € 31.983	€ 1.310.786

Sede legale, partita iva, sito internet:

via C. A. Dalla Chiesa 38, 47923 RIMINI - P.I. 02157030400 - www.pmrimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile, derivante dalla scissione parziale proporzionale della pre-esistente "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile", avvenuta con decorrenza dall'01/03/2017, a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda inerente la funzione di "autorità della mobilità" (altrettanto ha fatto, contestualmente, l'analoga "agenzia della mobilità" della Provincia di Forlì-Cesena, "A.T.R. s.r.l. consortile", trasferendo anch'essa, ad "Ambra s.r.l.", il proprio ramo aziendale inerente la funzione di "autorità della mobilità").

La società "patrimoniale" locale (riminese) così residuata dalla suddetta scissione è il soggetto proprietario ed amministratore dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) funzionali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, ruolo propedeutico a quello del gestore del medesimo servizio. Tale attività rientra in quella di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" "di rilevanza economica, a rete" - il t.p.l. - prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale (fermate, paline, pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla società, sono evidentemente strettamente funzionali alla gestione del "servizio di interesse generale" di "trasporto pubblico locale" (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a



disposizione - del gestore - di beni qualitativamente e quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti sul territorio di diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale) e conseguentemente, fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo "sviluppo socio-economico"), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammesse".

La società rappresenta, per i numerosi enti locali "coinvolti" nel servizio di t.p.l., lo strumento di condivisione della proprietà e della gestione dei beni strumentali al servizio stesso, collocati nei rispettivi territori. Ragionevolmente tali attività non potrebbero essere svolte in modo diverso dai numerosi enti locali che (fin dal lontano 1994) le "svolgono" congiuntamente, attraverso la società (che precedentemente, fino al 31 maggio 2015, aveva la forma giuridica di "consorzio"). Conseguentemente non è possibile confrontare le condizioni di svolgimento di tali attività attraverso la società, con quelle ipotizzabili con altre modalità gestionali, di fatto non praticabili.

Fino ad oggi la "economicità" (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tali attività, in capo alla società, si è verificata solamente a fasi alterne (in alcuni periodi la società ha avuto bisogno di contributi consortili dai propri soci per "rimanere in vita"), anche a causa dei contenuti canonici di locazione dei beni pagati dal relativo gestore (del servizio di t.p.l.), ma in futuro dovrebbe essere garantita in modo più stabile da condizioni economiche (canoni di locazione) migliori, nell'ambito della nuova gestione del servizio che sarà affidata (dall'autorità di regolazione locale - "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile") nei prossimi anni.

L'esperienza degli ultimi 24 anni (dal 1994 ad oggi) indica, inoltre, che la modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la società) è finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

La società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Per quanto sopra detto, la società non è assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'art.20 del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, con riferimento alle società che operano nel settore dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nelle premesse del presente piano), si segnala che l'aggregazione della società con altre analoghe operanti nei territori limitrofi ("A.T.R. s.r.l. consortile" per Forlì e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna), pur essendo teoricamente possibile, non pare costituire, ad oggi, una necessità, ma, se mai, una opportunità, però difficilmente praticabile, a fronte della eterogeneità dei beni e delle attività svolte dalle altre società in questione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà la partecipazione in essa attualmente detenuta, "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

**5- RIMINI HOLDING S.P.A.**

Partecipazione pubblica complessiva: <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria		Società: <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input checked="" type="checkbox"/> in house: <input checked="" type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico		Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 100,00% <input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:		
Attività svolta: Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.						
N. Componenti organi sociali				N. dipendenti		
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2017		1	3	2		
Fatturato degli esercizi 2015-2017:						
Dati da bilancio	2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017		
d'esercizio	€ 3.473.793	€ 8.180	€ 7.642.831	€ 3.708.268		
Risultato economico degli esercizi 2013-2017:						
Dati da bilancio	2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
d'esercizio	€ 1.556.964	€ 1.610.604	-€ 2.026.876	-€ 4.665.365	€ 7.143.383	€ 451.142
Sede legale, partita iva, sito internet: Corso d'Augusto, 154 - 47921 RIMINI - P.I. 03881450401 - www.riminiholding.it						

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è una "holding pura", che svolge, per conto ed a favore del proprio socio unico Comune di Rimini, la gestione, coordinata ed unitaria, delle partecipazioni societarie del Comune²⁹ e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse.

Per statuto la società:

- ha capitale incedibile;
- è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti (attualmente 80% - ex art.16, comma 3, del D.Lgs.175/2016) e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società³⁰.

²⁹ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).

³⁰ Si noti che le parole sottolineate sono state inserite nello statuto della società in novembre 2016, ovvero nel periodo di vigenza dell'originaria versione dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016, che imponeva alle società in house di inserire espressamente tale previsione nei propri statuti; successivamente (dal 27/06/2017, con l'entrata in vigore del D.Lgs.100/2017), tale obbligo di inserimento in statuto è stato soppresso, per cui il vincolo in questione (produzione ulteriore consentita solamente a condizione che) per le società in house è rimasto in vigore (deve essere rispettato), ma esse non hanno più l'obbligo di inserirlo nei rispettivi statuti; a fronte dell'abrogazione di tale obbligo Rimini Holding ha però deciso di non ri-modificare ulteriormente il proprio statuto e vi ha lasciato tale vincolo.



c) è sottoposta al c.d. "controllo analogo" del socio unico Comune di Rimini, che approva ed autorizza espressamente, preventivamente, tutte le principali e più importanti decisioni relative alla società ed anche quelle relative alle società da essa partecipate, proposte dall'amministratore unico.

Pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge le suddette attività - previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d" e, ancora più espressamente, dal medesimo articolo 4, comma 5, del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse" - a favore del socio unico Comune di Rimini, con relativo affidamento diretto.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state - nel recente passato - e lo sono tuttora, fondamentali per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni del Comune di Rimini nella maggior parte delle società da esso partecipate (analiticamente "censite" ed esaminate nel presente piano). La società costituisce, quindi, uno strumento di cui l'ente si è dotato, dal 2010, per la gestione efficiente delle proprie principali partecipazioni societarie, gestione efficiente che costituisce, peraltro, proprio uno degli obiettivi fondamentali dello stesso D.Lgs.175/2016. A tal proposito, infatti, va rilevato che proprio l'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.*

Tali attività, peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, con la stessa professionalità ed efficacia con cui vengono svolte dalla società (che è amministrata da un amministratore unico, altamente "operativo", che è un dottore commercialista locale, con elevate competenze ed esperienze proprio in materia di "società a partecipazione pubblica locale").

Le "razionalizzazioni" già attuate nel recente passato in seno alle 4 società da essa direttamente controllate ("Amir s.p.a.", "Anthea s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile" e "Rimini Reservation s.r.l."), già ricordate nelle premesse del presente piano ed analiticamente indicate e quantificate (anche in termini di risparmi di spesa) nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 (riduzione della numerosità e dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo ed assoggettamento ad un costante e maggiore controllo), così come le importanti e proficue (per l'ente) privatizzazioni condotte finora (di "Servizi Città s.p.a." nel 2013, di "Hera s.p.a." nel 2017 e di "Amfa s.p.a." nel 2018), rappresentano alcuni esempi concreti delle importanti attività svolte a favore dell'ente, non acquisibili sul mercato.

Analogamente, le azioni di "revisione straordinaria" previste nel "piano di revisione straordinaria" del 2017, come anche quelle di "razionalizzazione periodica" prefigurate nel presente "piano" per alcune delle società partecipate dal Comune attraverso Rimini Holding, sono anch'esse il frutto di due distinte, specifiche, dettagliate, articolate e motivate proposte dell'amministratore unico di Holding (rispettivamente "Proposta di piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a." e "Proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a.").

Dalla costituzione (2010) fino ad oggi la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding) si è sempre abbondantemente verificata, tanto che la società ha periodicamente distribuito ingenti risorse (circa 29,1 milioni di euro) al proprio socio unico Comune di Rimini, sotto forma di dividendi (circa 5,9 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2017) e di riserve di capitale (circa 23,2 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2017); nello stesso periodo di tempo, invece, l'economicità:

- si è sempre verificata, considerando la società autonomamente (con il solo "bilancio di esercizio"), con la sola eccezione dei due anni (2015 e 2016), caratterizzati da perdite di esercizio riconducibili ad eventi "straordinari" e presumibilmente "irripetibili (quali una ingente minusvalenza da conferimento - nel 2015 - e alcune importanti svalutazioni di partecipazioni e di un credito nel 2016), tanto che, nel solo 2017 la società ha prodotto un utile di esercizio che ha più che compensato, da solo, le suddette uniche due perdite e prospettivamente, nel medio-lungo periodo, le previsioni dei risultati economici della società singolarmente sono positive (sia da bilancio di previsione 2018-2020, sia da bilancio di previsione 2019-2021);
- non si è mai verificata a livello di gruppo (considerando il "bilancio consolidato" della società, nel quale le perdite di alcune controllate sono sempre state eccedenti rispetto agli utili della capogruppo e delle altre controllate), con la sola eccezione dell'anno 2017.

La modalità adottata per la gestione delle attività in questione ("società strumentale in house") pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 era stato evidenziato che:

- a) sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera "b" e *delle "società irrilevanti"* di cui alla lettera "d");
- b) in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva (e non ha) dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, possedeva ed anzi superava abbondantemente entrambi i requisiti minimi, se, come appariva ragionevole fare, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva, al 31/12/2016, ben 114 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) di oltre 27 milioni di euro;
- c) la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società era stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con D.C.C. n.33 del 16/05/2013 e con la D.C.C. n.30 del 18/04/2016), finalizzata alla realizzazione di una struttura "snella", "leggera" e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa "comunale"), sulla base di apposito "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda;



- d) la società, considerata autonomamente, non era affatto "improduttiva", ma, oltre a quanto sopra già indicato, generava, per il "gruppo Comune" (ente e società, congiuntamente considerati) - grazie sia al "contratto di servizio" sopra indicato, sia, soprattutto, ai proventi derivanti dal "consolidamento fiscale" dei risultati economici delle 4 società controllate da Holding in capo alla controllante stessa - importanti ricavi che, di fatto, avevano, mediamente, quasi sempre coperto i costi di struttura della società stessa (per organi e servizi acquisiti per la propria "esistenza" - tra i quali il contratto di servizio stesso), tanto che, di fatto, la società si era sempre sostanzialmente quasi integralmente "auto-pagata". A tal proposito veniva anche evidenziato che i suddetti "ricavi da consolidamento" non si sarebbero verificati (e non si verificherebbero) in caso alternativo di inesistenza della società e di conseguente consolidamento "diretto" delle medesime n.4 controllate da parte del Comune, che avrebbe solamente natura civilistica, ma non anche fiscale (il Comune, diversamente da Holding, non è soggetto I.Re.s. e non potrebbe compensare tra loro gli utili e le perdite delle 4 controllate, ne, conseguentemente, beneficiare di parte del risparmio di imposte così realizzato dal gruppo, come invece accade per Holding);
- e) conseguentemente, per quanto sopra esposto, la società non era né "vuota", né tanto meno "improduttiva", né "irrelevante";
- f) al contrario, invece, se esaminata nel suo ruolo di capogruppo, avendo sempre conseguito risultati economici consolidati negativi (perdite), la società sarebbe ricaduta nell'ipotesi specifica di "revisione straordinaria" (soppressione) dell'articolo 20, comma 2, lettera "e" (soppressione delle c.d. "società reiteratamente in perdita");
- g) la società non pareva poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- h) conseguentemente l'ente aveva previsto il mantenimento "tal quale" (senza azioni di "revisione straordinaria") della partecipazione in questione.

Come già anticipato al precedente paragrafo "B" del presente documento, a fronte della considerazioni svolte dal Comune nel proprio "piano di revisione straordinaria" e sopra riepilogate, in particolare di quelle della lettera "f" sopra riportata, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata al precedente paragrafo "B" del presente documento), ha rilevato, come "criticità", il mantenimento "tal quale" (senza previsione di alcuna azione di "revisione straordinaria") della partecipazione societaria direttamente detenuta in "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte del fatto che tale società ricade, secondo la Corte, nella "ipotesi specifica di revisione straordinaria" di cui alla lettera "e" del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si è chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, da 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P..

La criticità "puntuale" rilevata dalla Corte dei Conti sul "parametro" dei risultati economici, connessa, "tecnicamente", alla considerazione dei bilanci consolidati della società (in perdita reiterata), invece che di quelli di esercizio (complessivamente in utile) - oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione "di fondo" già svolta nel precedente "piano di revisione straordinaria" e ribadita nel precedente paragrafo "D" ("criteri di redazione") del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" - tanto da comportarne il mancato conseguimento), sembra oggi superata, anche "tecnicamente", nel presente "piano di razionalizzazione periodica", dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato e, per analogia, ai risultati di esercizio, da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle "specifiche ipotesi di razionalizzazione" previste dall'art.20, comma 2, lettere "d" (per il fatturato) ed "e" (per i risultati di esercizio) - dalle "Linee guida MEF- Corte dei Conti", sopra già indicato al paragrafo "E" ("note di lettura") del presente "piano".

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato ivi indicata, Rimini Holding - che con la precedente modalità di calcolo aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di circa 115.000 euro e del triennio 2014-2016 di circa 80.000 euro - ha ora un fatturato medio annuo del triennio 2015-2017 di ben 3.708.268 euro, abbondantemente superiore alla soglia minima (sia a quella transitoria) di €.500.000,00, valevole per il triennio 2015-2017, sia a quella "a regime" di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi) prevista dalla medesima disposizione di legge.

Inoltre, come già chiarito nel paragrafo "E" ("note di lettura"), in analogia a quanto chiarito dalle "linee guida MEF - Corte dei Conti" per il fatturato (individuale, non consolidato), considerando i "risultati di esercizio" e non quelli "consolidati", Rimini Holding, avendo conseguito sempre utili, tranne nei due esercizi 2015 e 2016, non ricade nell'ipotesi di "razionalizzazione periodica" prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera "e".

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo "E", i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", sono ora quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017) nella sua veste di "holding" (ben 120 da "bilancio consolidato" 2017). Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori "ipotesi specifiche", per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione "sostanziale" della norma, per le considerazioni già svolte, su questo aspetto, nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017, sopra riportate alla lettera "c" del presente paragrafo, considerazioni che - unitamente alle altre valutazioni svolte (nel medesimo precedente "piano di revisione straordinaria") sopra riportate alle lettere "d", "e" e "g" del presente paragrafo - vengono integralmente riconfermate, come attuali, anche nel presente "piano di razionalizzazione periodica 2018".

Peraltro, quand'anche si privilegiasse l'aspetto formale della situazione, e, trascurando la presenza "effettiva", "sostanziale" dei due dipendenti sopra indicati (per la parte prevalente - 60% - della rispettiva attività lavorativa "comunale") e si ritenesse quindi che la società fosse completamente priva di dipendenti, nel caso specifico, tale assenza totale di dipendenti non deriverebbe, comunque, dalla "vacuità" e/o dall'inefficienza (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, anche in questo caso (come in quello sopra già spiegato, relativamente al "contratto di servizio" con il Comune), dalla scelta operata dal socio Comune ed orientata all'economicità, di affidare alcuni compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica".

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "D" ("criteri di redazione") del presente documento relativamente alla coerenza delle "specifiche ipotesi" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015³¹, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico

³¹ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche



di Milano, previsto dalla L.190/2014, nel caso di Rimini Holding la ricorrenza formale dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non sarebbe "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

Conseguentemente la società rientra unicamente, solamente formalmente, nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporre la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante opera (peraltro sostanzialmente "non costosa" o comunque presumibilmente meno costosa di quella che si potrebbe verificare con altre possibili soluzioni alternative di svolgimento delle medesime attività - a titolo esemplificativo, non esaustivo, assunzione diretta, da parte del Comune, di un funzionario/dirigente con le stesse competenze e professionalità altamente qualificate dell'amministratore unico) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di "efficiente gestione") delle partecipazioni societarie comunali (prevalentemente in termini di riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate e dei relativi compensi e di incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva), oltre che di generazione di ingenti risorse per l'ente, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente, come sopra già esposto) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, il Comune manterrà la partecipazione "tal quale", ovvero senza sottoporla ad alcuna forma di "razionalizzazione".

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "D" ("criteri di redazione del piano").

Non pare, infatti, ragionevole che l'ente sottoponga a qualche forma di "razionalizzazione" (fusione, scissione, liquidazione, cessione o ulteriore "efficientamento" di costi e ricavi, di fatto già "efficienti") una società di cui si è spontaneamente dotato, già dal 2010, per conseguire al meglio quello che solo successivamente (dal 23/09/2016, con l'entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) è diventato proprio uno degli scopi principali (l'efficiente gestione delle partecipazioni societarie pubbliche) della norma di legge sopravvenuta (art.1. comma 2, del D.Lgs.175/2016) - scopo peraltro effettivamente positivamente conseguito finora e ragionevolmente perseguibile, prospettivamente, anche in futuro (come sopra già indicato) - solamente perché la società, che peraltro già dispone di un amministratore unico altamente operativo, è formalmente priva di dipendenti, di cui invece, dispone sostanzialmente.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza operazioni di "razionalizzazione") della partecipazione.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).
Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al ricorso).



6 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <p><input type="checkbox"/> totalitaria:</p> <p><input type="checkbox"/> maggioritaria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> minoritaria</p>	<p>Società:</p> <p><input type="checkbox"/> a controllo pubblico:</p> <p><input type="checkbox"/> monocratico (solitario)</p> <p><input type="checkbox"/> congiunto</p> <p><input type="checkbox"/> in house:</p> <p><input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario)</p> <p><input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico</p>	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> partecipazione diretta: 25,48%</p> <p><input type="checkbox"/> partecipazione indiretta:</p>
--	--	--

Attività svolta:
Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese.

<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>9</td> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2017	9		3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2017	10
Data di riferimento		Organo amministrativo		Organo di controllo															
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti															
31/12/2017	9		3	2															
Data di riferimento	N.																		
31/12/2017	10																		

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 1.741.850	€ 1.619.320	€ 1.309.162	€ 1.556.777

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 195.296	€ 23.080	€ 35.085	€ 37.649	€ 20.932	€ 93.666

Sede legale, partita iva, sito internet:
via Anghera, 22 - 47921 RIMINI P.I. 02199190402 - www.unirimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile (senza scopo di lucro), che raggruppa insieme i principali soggetti locali pubblici (comuni della Provincia di Rimini) e privati (la più importante fondazione della Provincia di Rimini - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - secondo socio di maggioranza relativa con il 13% circa del capitale e alcune importanti imprese), che promuove e sostiene lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nel territorio riminese, sostanzialmente creando - anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati (soci e non) - a proprie cure e spese, le "condizioni" a tal fine necessarie, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la disponibilità delle strutture (aule di lezione, laboratori, aule di studio, mense per studenti e docenti, alloggi per studenti, ecc.), del corpo docenti, dei rapporti con le imprese del territorio. Recentemente (dal novembre 2017) l'attività di promozione e sostegno dello sviluppo della ricerca scientifica (nel caso specifico, applicata) si è ulteriormente ampliata e potenziata con l'assunzione, da parte della società, del ruolo (formalmente affidatole dalla Regione Emilia-Romagna) di "ente gestore" del neo-nato tecnopolo del campus di Rimini dell'Università di Bologna, ruolo nel cui ambito la società ha promosso e sta promuovendo numerose occasioni di incontro tra le aziende del territorio e il tecnopolo riminese, per "agevolare" lo svolgimento di ricerche scientifiche applicate, di interesse delle imprese locali.

L'attività svolta, certamente non acquisibile sul mercato, non svolgibile da parte di altri soggetti privati senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né esercitabile direttamente dal Comune (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo relativo svolgimento e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³² alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) ha contribuito in modo determinante ed imprescindibile alla nascita (prima) e allo sviluppo e al consolidamento (poi ed anche oggi) dell'università nel Riminese (i cui iscritti per circa il 30%, pari a circa 1.500 studenti, appartengono alla Provincia di Rimini) e quindi, indirettamente, allo sviluppo economico (con un impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini

³² Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



oscillante intorno ai 16 milioni di euro annui da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna, Campus di Rimini³³), sociale e culturale della popolazione locale, che, come detto nelle premesse del presente piano, costituiscono lo scopo istituzionale del Comune. Pertanto l'attività svolta dalla società costituisce un "servizio di interesse generale", come tale "ammessa" dal D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un'attività fondamentale per lo sviluppo economico (espressamente analizzato e quantificato in circa 16 milioni di euro annui di "impatto" diretto ed indiretto della spesa degli studenti del Campus di Rimini, da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna), sociale e culturale della popolazione locale, la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Come sopra già detto, la suddetta attività non è acquisibile sul mercato, non pare svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né direttamente da parte del Comune, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali.

Pertanto, nel caso specifico la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre possibili modalità alternative non pare strettamente necessaria, in quanto, sulla base di quanto già chiarito, queste non paiono sussistere. In ogni caso va ugualmente segnalato, per completezza di informazione, che la società ha sempre conseguito sia l'economicità (utili di esercizio), sia la sostenibilità finanziaria, grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. Nell'ultimo quinquennio 2014-2018 l'importo di tali contributi consortili, sempre costantemente calante nel tempo, almeno dal 2009 fino ad oggi (tanto che è passato da circa €.2.716.000 del 2009 a circa €.997.000 del 2018), è stato di circa 1.410.000 euro medi annui, di cui circa 317.000 euro medi annui a carico del socio Comune di Rimini.

La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Consequentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della fondamentale attività svolta dalla società per lo sviluppo economico e socio-culturale della popolazione locale, il Comune manterrà la partecipazione diretta attualmente detenuta "tal quale" (senza operazioni di "razionalizzazione").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza operazioni di "razionalizzazione") della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³³ L'ultimo studio condotto in tal senso dal Campus di Rimini, nel febbraio 2015, ha stimato l'impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini tra 14.630.000 e 17.556.000 euro annui.



F.2) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE (DETENUTE ATTRAVERSO "RIMINI HOLDING S.P.A.")

1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input type="checkbox"/> totalitaria: <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 18,11%				
<p>Attività svolta fino al 26/11/2013 Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.</p>						
<p>N. componenti organi sociali al 26/11/2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Organo amministrativo</th> <th>Organo di controllo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consiglio di amm.ne di 5 membri</td> <td>Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti</td> </tr> </tbody> </table>			Organo amministrativo	Organo di controllo	Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti
Organo amministrativo	Organo di controllo					
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti					
<p>N. dipendenti al 26/11/2013: 88</p>						
<p>Sede legale, partita iva: via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - P.I. 00126400407</p>						

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." (relative alla redazione del precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017) indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).

**2 - AMFA S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 25,00%

Attività svolta

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso (con gestione di un magazzino unico a Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione di n.8 farmacie comunali riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti sanitari.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	44

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 17.176.917	€ 17.360.023	€ 16.494.068	€ 17.010.336

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 194.351	€ 59.623	€ 164.368	€ 169.944	€ 197.691	€ 532.003

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Islanda 7 - 47922 RIMINI - P.I. 02349440400 - www.alliancefarmacie.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 l'attività svolta dalla società era stata qualificata come "servizio pubblico locale" e quindi come "servizio di interesse generale" e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione era stato ritenuto "non vietato".

Sulla base della nuova stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, invece, l'attività farmaceutica svolta dalla società non pare più poter rientrare in tale ambito - quanto meno nel territorio comunale riminese, caratterizzato dalla presenza di numerose farmacie private (addirittura predominanti rispetto a quelle pubbliche).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

L'attività (farmaceutica) svolta dalla società non è più di fondamentale, né di imprescindibile importanza per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso.

Svolgendo una attività (farmaceutica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate") e - pur soddisfacendo, per le considerazioni ivi formulate, gli altri requisiti necessari per l'eventuale mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche") - nel suddetto "piano" erano stati previsti:



- 1) la dismissione, da parte di Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del "piano" stesso da parte del Comune, dell'intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:
 - 1.a) mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto), o, in subordine, in caso di fallimento della vendita,
 - 1.b) mediante "recesso" dalla compagine sociale (ex articolo 24, commi 4 e 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.;
- 2) l'impiego - da parte di Holding - dell'intero incasso della dismissione, stimabile in almeno €2.355.000,00, per l'anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti;
- 3) il mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali.

In attuazione di quanto sopra esposto, in giugno 2018 Rimini Holding s.p.a. ha effettivamente pubblicato il bando per la vendita dell'intera partecipazione societaria del 25%, mediante asta pubblica, da aggiudicare al miglior offerente, in termini di prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base d'asta di €2.355.000,00. Alla gara ha partecipato un unico soggetto, il socio di maggioranza assoluta della società, "A.H.I. (Alliance Healthcare Italia) s.p.a.", che ha offerto il prezzo di €2.356.000,00. La gara è stata aggiudicata definitivamente a tale soggetto in ottobre 2018 e il 29 novembre 2018 Rimini Holding s.p.a. ha venduto l'intera partecipazione societaria ad "A.H.I. s.p.a.", incassando il prezzo sopra indicato di €2.356.000,00.

Sulla base delle esigenze finanziarie nel frattempo manifestate dal proprio socio unico Comune di Rimini, Rimini Holding s.p.a. ha chiesto a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - e da questa ha ottenuto il consenso - in deroga al suddetto contratto di mutuo, di non utilizzare l'incasso della vendita (€2.356.000,00) per l'estinzione parziale anticipata del mutuo in questione, ma di poterlo trattenere e, eventualmente, distribuire al proprio socio unico Comune di Rimini sotto forma di dividendo e/o di riserva sovrapprezzo azioni. Pertanto, tale importo sarà impiegato da Rimini Holding sulla base della programmazione finanziaria concordata (o che sarà concordata) con il proprio socio unico Comune di Rimini.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

Nessuna: la partecipazione è già stata integralmente venduta, da Rimini Holding s.p.a., in data 29/11/2018, ad un soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica.

IN SINTESI

Nessuna: la partecipazione è già stata integralmente venduta, da Rimini Holding s.p.a., in data 29/11/2018, ad un soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



3 - AMIR S.P.A.

<p>Partecipazione pubblica complessiva:</p> <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria: <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	<p>Società:</p> <input checked="" type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	<p>Quota detenuta dal Comune di Rimini:</p> <input type="checkbox"/> partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> partecipazione indiretta: 75,30%																		
<p>Attività svolta Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.</p>																				
<p>N. Componenti organi sociali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Data di riferimento</th> <th colspan="2">Organo amministrativo</th> <th colspan="2">Organo di controllo</th> </tr> <tr> <th>Consiglio di Amm.ne</th> <th>Amm.re Unico</th> <th>Sindaci effettivi</th> <th>Sindaci supplenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti	31/12/2017		1	3	2	<p>N. Dipendenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di riferimento</th> <th>N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2017</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Data di riferimento	N.	31/12/2017	3
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo																	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti																
31/12/2017		1	3	2																
Data di riferimento	N.																			
31/12/2017	3																			
<p>Fatturato degli esercizi 2015-2017:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 2.487.326</td> <td>€ 2.109.499</td> <td>€ 2.208.280</td> <td>€ 2.268.368</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017	€ 2.487.326	€ 2.109.499	€ 2.208.280	€ 2.268.368									
2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017																	
€ 2.487.326	€ 2.109.499	€ 2.208.280	€ 2.268.368																	
<p>Risultato economico degli esercizi 2013-2017:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Somma algebrica anni 2015-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 581.004</td> <td>€ 462.154</td> <td>€ 215.962</td> <td>€ 594.550</td> <td>€ 864.114</td> <td>€ 1.674.626</td> </tr> </tbody> </table>				2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017	€ 581.004	€ 462.154	€ 215.962	€ 594.550	€ 864.114	€ 1.674.626					
2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017															
€ 581.004	€ 462.154	€ 215.962	€ 594.550	€ 864.114	€ 1.674.626															
<p>Sede legale, partita iva, sito internet: via D. Campana, 63 - 47922 RIMINI - P.I. 02349350401 - www.amir.it</p>																				

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico integrato; conseguentemente svolge una attività ("realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".

La società detiene, infatti, un ingente patrimonio idrico, collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo". La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di



interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre *"ipotesi specifiche"* previste dalle altre lettere del medesimo articolo, come peraltro già rilevato sia nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015, sia nel successivo "piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "A.2" (<<Il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" imposto dall'art.24 del D.Lgs.175/2016>>) del presente documento, al quale si rimanda, il precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 prevedeva:

- a) entro il 30 giugno 2019, la scissione parziale di "Amir s.p.a." - società patrimoniale delle reti idriche della parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole - "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna) - a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con trasferimento ad essa dell'intero ramo aziendale idrico (beni e tutti gli attuali n.3 dipendenti) e,
- b) entro il 31 marzo 2020, la liquidazione dell'Amir che fosse residua (di fatto una società immobiliare, proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni).

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "revisione straordinaria" (ora "razionalizzazione periodica") già prevista nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 e sopra sintetizzata, ma, con le "avvertenze", le incertezze e per le motivazioni già spiegate nel precedente paragrafo "A.2", al quale si rimanda (anche per la conoscenza degli "avanzamenti" fatti dal progetto nel corso del tempo intercorso tra il 28/09/2017 e la data odierna), si stima, ragionevolmente, una posticipazione - rispetto ai tempi previsti nel suddetto "Piano di revisione straordinaria" - di circa due anni delle due fasi sopra indicate, prevedendone l'attuazione rispettivamente nel 2021 (la scissione) e nel 2022 (la liquidazione dell'Amir che residuerà dalla scissione).

Ovviamente, nel caso, auspicato, in cui il <<progetto di integrazione di tutti i beni idrici romagnoli in "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.">> in questione ottenesse l'approvazione delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.R.E.R.A. ed Atersir), la relativa attuazione richiederà, poi, la predisposizione (da parte delle società coinvolte) e l'espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, il progetto di scissione).

IN SINTESI

Previa approvazione (da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:

- a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021;
- b) successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 2022.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER I DUE ORGANISMI PARTECIPATI

- 1) prima (con la scissione) forte riduzione del patrimonio, poi (con la liquidazione) estinzione di Amir s.p.a.;
- 2) forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per i prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e presumibile incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.



4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,99%^(*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017		1		

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	14

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 2.723.495	€ 2.315.452	€ 2.566.169	€ 2.535.039

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 61.563	€ 63.627	€ 198.349	€ 132.535	€ 280.484	€ 611.368

Sede legale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI - P.I. 03790660405 - www.amirof.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;
- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.



Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), si segnala che:

- la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre chiuso con un utile, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria e modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁴ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli "oneri di motivazione analitica";
- la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera "a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

- regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della tripla certificazione ISO 9001, ISO 18001 e UNI 15017) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
- "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

il Comune manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indirettamente attualmente detenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "D - criteri di redazione del piano".

Sotto altro profilo, invece, trattandosi di "società a controllo pubblico", l'ente stimolerà, attraverso la controllata Anthea s.r.l., l'adeguamento dello statuto della società alle disposizioni obbligatoriamente previste, per le "società a controllo pubblico", dall'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d" (non anche a quelle dell'articolo 11, commi 2 e 3, come sopra già spiegato nel precedente paragrafo "B" del presente piano) del D.Lgs.175/2016 pur non costituendo, tale adeguamento, intervento di "razionalizzazione periodica", ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a." e la sub-controllata (da questa) "Anthea s.r.l.", della partecipazione attualmente posseduta.

Stimolo all'adeguamento dello statuto della società alle disposizioni obbligatoriamente previste, per le "società a controllo pubblico", dall'articolo 9, comma 11, lettera "a", "b", "c" e "d" del D.Lgs.175/2016.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna, relativamente al mantenimento "tal quale" della partecipazione.

Adempimento di un obbligo di legge, relativamente all'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni previste, per le "società a controllo pubblico", dall'articolo 9, comma 11, lettera "a", "b", "c" e "d" del D.Lgs.175/2016 (anche se, in realtà come sopra già segnalato, tale adeguamento non costituisce un intervento di "razionalizzazione periodica").

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³⁴ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



5 - ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,99%

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

1) manutenzione di:

- 1.a) strade comunali;
 1.b) impianti di pubblica illuminazione;
 1.c) verde pubblico comunale;
 1.d) fabbricati comunali;
 1.e) immobili cimiteriali;
 1.f) automezzi comunali;

2) servizi:

- 2.a) di lotta antiparassitaria;
 2.b) energetici.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	89

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 19.547.303	€ 21.496.029	€ 19.725.006	€ 20.256.113

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 340.197	€ 332.843	€ 744.275	€ 281.498	€ 321.223	€ 1.346.996

Sede legale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - P.I. 03730240409 - www.anthearimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai tre comuni soci-committenti, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono



quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi) strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁵ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 10 anni (2009-2018) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, tanto che il Comune, con l'approvazione del relativo nuovo "accordo quadro" - avvenuta con D.C.C. n.67 del 08/11/2018 - ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, l'ente manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³⁵ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

**6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 59,31%

Attività svolta

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	6

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 2.575.202	€ 2.748.105	€ 2.635.950	€ 2.653.086

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
-€ 37.736	-€ 125.109	-€ 149.774	€ 38.241	€ 42.056	- € 69.477

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - P.I. 02029410400 - www.caar.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 5 del settore ittico ed altre imprese di altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.

Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

Tale attività, peraltro, non essendo "profitevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015



ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita³⁶, né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi³⁷, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

A causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita, quindi senza il requisito della "economicità", mentre nel 2016 ha conseguito un contenuto utile e nel 2017 un importante utile, frutto, però, di un ricavo straordinario (non ricorrente). A questo proposito va rilevato che, quand'anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (€.11.798.463) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli €.50.000), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio per il fatto che la suddetta "non economicità" deriva da ingenti oneri non finanziari (ammortamenti), la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità finanziaria (capacità di far fronte alla proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), tanto che Rimini Holding s.p.a., nel proprio "bilancio di previsione" per gli anni 2017 - 2019, aveva anche ipotizzato una riduzione del capitale della società, con parziale restituzione ai soci (previa riduzione delle perdite pregresse), ipotesi poi "superata" e "abbandonata", per consentire alla società di disporre delle risorse necessarie all'eventuale liquidazione - ex art.24, commi 4 e 5, del D.Lgs.175/2016 - delle partecipazioni detenute da alcuni soci. Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁸ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (infatti, svolgendo un "servizio di interesse generale" non è "colpita" dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economia locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

Gli organi amministrativi delle tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Rimini ("C.A.A.R. s.p.a. Consortile") e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a."), su recente impulso della Regione Emilia-Romagna, socia di tutte tre, da alcuni mesi stanno valutando la possibilità di eventuali integrazioni "funzionali" (ad esempio con accordi per l'acquisizione centralizzata ed auspicabilmente più economica di beni e servizi di utilità comune) e/o societarie tra le medesime tre società, in linea con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettere "f" e "g" del D.Lgs.175/2016. In relazione all'esito di tale valutazione, si potranno quindi prospettare scenari diversi, alcuni dei quali (quelli di "integrazione funzionale") autonomamente attuabili dalle tre società, altri (quelli di integrazione societaria vera e propria) realizzabili solamente previa espressa approvazione da parte dei soci di riferimento delle tre società (e per essi, dei rispettivi organi consiliari), tra i quali anche il Comune di Rimini.

IN SINTESI

Mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione attualmente posseduta, con possibilità di eventuale futura integrazione "funzionale" e/o societaria con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile") e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.").

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³⁶ Il risultato di esercizio è stato positivo solamente negli anni 2016 e 2017.

³⁷ In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).

³⁸ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



7- RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 35,58%

Attività svolta

Holding "pura" di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017		1	3	2

N. dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	0

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

Dati da bilancio	2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
d'esercizio	€ 2.816.628	€ 7.141.228	€ 6.909.854	€ 5.622.570

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

Dati da bilancio	2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
d'esercizio	- € 4.745.286	€ 4.087.711	€ 751.200	€ 5.712.935	€ 2.549.438	€ 9.013.573

Sede legale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI - P.I. 03599070400 - www.provincia.rimini.it/riminicongressi/rn/

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società (per brevità nel prosieguo "RC"), partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. per il 35,58%), Provincia (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%), è la loro holding ("pura") di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni³⁹ nei due settori fieristico (con il 65% circa del capitale sociale di "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a." - già "Rimini Fiera s.p.a." - "RF") e congressuale (con l'81% circa del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", per brevità "SdP") e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio. Pertanto la società svolge "attività strumentali", previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse".

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "B" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune, nel proprio "piano di revisione straordinaria", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei tre soci pubblici Comune - attraverso Rimini Holding s.p.a. - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), sostenendo che tale "qualificazione" sarebbe stata "indirettamente avvalorata dall'esistenza di un patto

³⁹ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).



parasociale riguardante Rimini Fiera stipulato nel 2016 dalla medesima Rimini Congressi s.r.l. con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna" e che questa qualificazione della società fosse sufficiente per qualificare come "partecipazioni indirette" quelle da essa detenute nelle due società "I.E.G. s.p.a." e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", sopra indicate, e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerarle entrambe nel proprio "piano di revisione straordinaria", cosa invece non avvenuta ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "piano di razionalizzazione periodica", ovvero nel presente documento.

In relazione a questo duplice "rilevato" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "B" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nel presente "piano" l'ente non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) "Rimini Congressi s.r.l.", pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
- b) tra i relativi tre soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta) non esiste alcun patto parasociale (infatti, quello che "lega" "Rimini Congressi s.r.l." alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna in relazione ad I.E.G., richiamato dalla Corte dei Conti, riguarda, evidentemente, "I.E.G.", non "Rimini Congressi" ed è quindi irrilevante ai fini della qualificazione come "società a controllo pubblico" di Rimini Congressi), né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci, per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "B", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le (due) partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente piano, se non indirettamente, come società coinvolte in operazioni - possibile quotazione in borsa di I.E.G. e prevista fusione per incorporazione di SdPC in RC - riguardanti la loro controllante Rimini Congressi).

In ogni caso, i tre soci della società, nell'ottica di garantire - conformandosi ad una delle indicazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni societarie pubbliche, stanno valutando di adeguare volontariamente, in via di autolimitazione, lo statuto della società in coerenza con alcuni dei principali profili di impronta "pubblicitaria" del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Si prevedono, in particolare, l'introduzione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e un adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici sopra indicati, attraverso la società, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e all'epoca in corso di "individuazione" [l'advisor "KPMG advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla società nei mesi precedenti, avrebbe consegnato il proprio studio - che avrebbe indicato le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo RC e le due controllate RF e SdP sopra indicate) in aprile 2015], nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune aveva stabilito che l'attività di coordinamento dei tre soci pubblici in tali settori, svolta fino ad allora dalla società, non era più fondamentale ed imprescindibile per i medesimi e che, a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015, unitamente agli altri due soci pubblici, avrebbe deciso cosa fare della società.

Successivamente, in aprile 2015, l'advisor "KPMG Advisory s.p.a." aveva consegnato alla società e ai tre soci la propria relazione finale (in cui riteneva appetibile per il mercato e quindi "privatizzabile, unicamente "I.E.G.", non anche la relativa controllante "RC", né la "consorella" "SdP") e i tre soci pubblici, in giugno 2015, avevano quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale (con vendita anche delle azioni della "S.d.P." e/o delle quote della stessa controllante "RC") - avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "RF" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è poi verificato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata RF, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni di I.E.G. (dal previsto 2016 alla primavera 2018 e, infine, al periodo compreso tra l'autunno 2018 e la primavera 2019), a prevederne la quotazione (invece che solamente in A.I.M.) prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale) oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di R.F. (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella odierna di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici - nel caso del Comune di Rimini anche attraverso la Rimini Holding s.p.a. - nella RC, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale).

Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di partecipazione alle due società dei settori fieristico ("I.E.G.") e congressuale ("SdP"), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di tale società nella stessa controllante RC.

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci di S.d.P. compare anche la "consorella I.E.G. (attualmente detentrici di circa il 18% del capitale di S.d.P.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione "incrociata" tra la controllante RC e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante). Tale partecipazione, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa (limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in RC, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione, cessione peraltro difficilmente realizzabile, proprio a fronte della già evidenziata "non appetibilità", per il mercato, delle quote di RC), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G., quindi nel 2019-2020.

Pertanto, a seguito delle operazioni sopra sinteticamente esposte e di quelle prefigurate per il prossimo futuro, RC detiene attualmente:

- a) la maggioranza (65,07%) del capitale di I.E.G., che in futuro potrebbe essere parzialmente ceduta in borsa sulla base di un progetto già approvato nei mesi scorsi (tra agosto ed ottobre 2018) dai tre soci pubblici di RC e, per essi, dai rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali - per il Comune di Rimini con D.C.C. n.45 del 02/08/2018 e con D.C.C. n.61 del 16/10/2018);



- b) la maggioranza (81,39%) del capitale di S.d.P., con previsione della relativa fusione per incorporazione nel 2019-2020, una volta completata la auspicata privatizzazione/quotazione in borsa di "I.E.G." - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali).

Venendo più direttamente ai vincoli posti dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in quanto la S.d.P. si è occupata della "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo", ai sensi del comma 2, lettera "b"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding, condivisa con gli altri due soci pubblici), che in passato (fino al 2013) sono mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), dal 2014 sono state stabilmente acquisite, anche in ottica prospettica, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G. e sembra presumibile che nel prossimo futuro possano ulteriormente migliorare con la auspicata quotazione in borsa della controllata I.E.G. sopra indicata.

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding interamente pubblica) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 era stato evidenziato che:

- sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d");
- in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima⁴⁰) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possedeva ed anzi li superava abbondantemente, entrambi, se, come appariva ragionevole, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva 346 dipendenti (al 31/12/2016) e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello 2014-2016, ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro;
- conseguentemente, per quanto sopra detto, la società non era né "vuota" e "improduttiva", né "irrilevante";
- la società non pareva poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di "revisione straordinaria" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- conseguentemente l'ente aveva previsto il mantenimento "tal quale" (senza azioni di "revisione straordinaria") della partecipazione in questione.

La "criticità" puntuale precedentemente rilevata dal Comune nel proprio "piano di revisione straordinaria" (e ripresa dalla Corte dei Conti nel relativo riscontro) relativa alla mancanza di fatturato - oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione "di fondo" già svolta nel precedente "piano di revisione straordinaria" e ribadita nel precedente paragrafo "D" ("*criteri di redazione*") del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" - tanto da comportarne il mancato conseguimento) è ora superata, nel presente piano, dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle "specifiche ipotesi di razionalizzazione" previste dall'art.20, comma 2, lettera "d" - dalle "Linee guida MEF- Corte dei Conti", sopra già indicato al precedente paragrafo "E" ("*note di lettura*").

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, Rimini Congressi - che con la precedente modalità di calcolo aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di soli 311,00 euro e del triennio 2014-2016 di soli 79,00 euro, ha ora un fatturato medio annuo del triennio 2015-2017 di ben 5.622.570 euro, abbondantemente superiore alla soglia minima (sia a quella transitoria) di €500.000,00, valevole per il triennio 2015-2017, sia a quella "a regime" di €1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi) prevista dalla medesima disposizione di legge.

Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", come già spiegato nel paragrafo "E" ("*note di lettura*"), in analogia a quanto chiarito dalle "linee guida MEF - Corte dei Conti" per il fatturato (individuale, non consolidato), pare ora ragionevole considerare, anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati. Così facendo Rimini Congressi, avendo conseguito sempre utili, tranne nel solo esercizio 2013, non ricade nell'ipotesi di "razionalizzazione periodica" prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera "e".

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo "E", i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", dovrebbero essere, ora, quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017) nella sua veste di "holding" (ben 440, da "bilancio consolidato" 2017).

Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori "ipotesi specifiche", per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" ("*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*") a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona altamente operativa e dotata di elevate competenze ed esperienze in materia

⁴⁰ Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".



di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia, remunerato (sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). La stabile inversione di tendenza (da fortemente negativo a positivo) dell'andamento economico e finanziario della società, verificatasi dal 2013 ad oggi, unitamente alla individuazione, progettazione ed attuazione delle varie operazioni societarie propedeutiche all'ulteriore "crescita" della controllata I.E.G., verificatesi dal 2015 ad oggi e sopra già richiamate, parrebbe, peraltro, indicare che scelta operata si sia rivelata giusta.

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "D" (*"criteri di redazione del piano"*) del presente documento relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁴¹, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di razionalizzazione periodica previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società rientra, formalmente, unicamente nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne necessariamente la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte:

- dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
- dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa auspicata privatizzazione/quotazione in borsa) che la società sta attuando;
- della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";

la partecipazione attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta, sottoponendola, qualora possibile⁴², alla "razionalizzazione" di seguito indicata, non imposta dalla norma, ma principalmente dettata dalla volontà dei soci di semplificare la "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e di ridurre i costi delle società in esso operanti e rientrante, forse solo in senso lato, tra quelle previste dall'art.20, comma 2, lettere "f" e "g" del D.Lgs.175/2016, per quanto di seguito spiegato.

Infatti, come già indicato nel precedente "piano di razionalizzazione straordinaria" del 2017 e sopra riconfermato, si prevede che, nel 2019-2020, una volta completata, auspicabilmente, la privatizzazione/quotazione in borsa di "I.E.G." e quindi presumibilmente superate le criticità connesse al rapporto di "partecipazione societaria incrociata" che deriverà da tale operazione, sopra già indicate, venga attuata la fusione per incorporazione di SdPC in Rimini Congressi s.r.l., ovviamente previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali).

Tale prevista fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della SdP (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico), consentirebbe anche alla RC (che con tale operazione diverrebbe una holding "mista" - anche "immobiliare") di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile destinato a palazzo dei congressi). Per questo motivo, la razionalizzazione qui prevista, pur essendo logica e positiva dal punto di vista finanziario, tanto da essere perseguita dai soci, qualora comportasse un peggioramento dell'andamento economico della Rimini Congressi fino a renderlo negativo (conseguimento di perdite) potrebbe non essere formalmente in linea con i dettami del D.Lgs.175/2016. Anche in questo caso, come negli altri già esaminati nel presente "piano", appare ancora una volta piuttosto evidente come, paradossalmente - questa volta in prospettiva inversa - la pedissequa applicazione dei parametri normativi potrebbe indurre a non attuare una "razionalizzazione" che, invece, parrebbe ragionevole attuare nel prossimo futuro.

Tornando alla scelta odierna "di breve periodo", sopra indicata, di mantenere la partecipazione societaria, va rimarcato che essa, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "D" (*"criteri di redazione del piano"*).

Infine, come sopra già detto, si prevedono alcune modifiche volontarie dello statuto sociale, con l'introduzione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e un adeguamento degli attuali quorum deliberativi

⁴¹ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

⁴² Ovvero, qualora - come previsto ed auspicato fino ad oggi - gli enti di controllo del mercato borsistico (Consob e Borsa Italiana) in cui saranno auspicabilmente quotate le azioni della controllata I.E.G. non rilevino motivi ostativi alla partecipazione incrociata, anche solamente temporanea, sopra indicata.



assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

Qualora possibile⁴³, nel 2019-2020, fusione per incorporazione di SdP in Rimini Congressi s.r.l., previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali).

Adozione volontaria di alcune modifiche dello statuto sociale (con introduzione degli "strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale" ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016 e adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Relativamente al mantenimento della situazione attuale, "tal quale": nessuna;

Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdPC:

- a) semplificazione della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e riduzione dei costi delle società in essa operanti;
- b) miglioramento ulteriore del proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Relativamente al mantenimento della situazione attuale, "tal quale": nessuna;

Relativamente alla prevista auspicata fusione per incorporazione di SdP: nessuna

Relativamente alle modifiche statutarie volontarie: valorizzazione della propria partecipazione societaria indiretta attualmente detenuta.

⁴³ Vedasi nota precedente.



8 - RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 51,00%

Attività svolta (fino al 30/09/2019)

- gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
- gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	3*		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	8

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 1.218.984	€ 1.094.339	€ 759.137	€ 1.024.153

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 25.076	€ 10.069	€ 36.099	-€ 8.534	€ 3.761	€ 31.326

Sede legale, partita iva, sito internet:

Parco F. Fellini, n.3 - 47921 RIMINI - P.I. 03617970409 - www.riminireservation.it

* Dal 02/10/2018 la società è in liquidazione volontaria e il relativo consiglio di amministrazione è stato sostituito da un liquidatore.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società mista pubblico (51%) - privata (49%), con un unico socio privato (una società cooperativa che raggruppa oltre 200 imprese alberghiere del territorio provinciale), individuato dal Comune nel 2006, con la c.d. "gara a doppio oggetto" (ovvero avente ad oggetto sia la qualità di socio, sia la gestione operativa del servizio), alla quale il Comune ha affidato, sulla base di apposito contratto, per 12 anni (dall'01/01/2007 fino al 31/12/2018), prorogabili di altri 12 anni (dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030), lo svolgimento delle seguenti due attività, rientranti nelle funzioni di "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" assegnate al Comune dall'allora vigente L.R.E.R. n.7/1998 (oggi sostituita dalla L.R.E.R. n.4/2016, a supporto delle funzioni regionali in materia turistica):

- l'attività di i.a.t. (informazione ed accoglienza turistica) - resa obbligatoriamente e gratuitamente (quantomeno relativamente all'accoglienza ai turisti), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/1998 (ora dalla L.R.E.R. n.4/2016) e finanziata parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini (con contributi calanti nel tempo, a fronte di costi, invece, crescenti) - che per il Comune di Rimini, nel quale l'attività economica prevalente (per persone impiegate e valori economici) è il turismo, costituisce certamente una attività fondamentale ed imprescindibile per il perseguimento dei propri fini istituzionali e rappresenta certamente un "servizio di interesse generale" (non paiono esserci soggetti privati disposti a sostenere costi per l'erogazione del servizio, a fronte della gratuità con cui lo stesso è reso) e quindi un'attività "ammessa" (articolo 4, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.175/2016);
- l'attività di prenotazione di servizi turistici (c.d. "reservation"), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/2003 - che è strettamente sinergica rispetto a quella di i.a.t. e che, con la sua redditività, contribuisce a "coprire" la perdita inevitabilmente generata dall'attività di i.a.t. - che di fatto è una "attività imprenditoriale" (o anche "commerciale" - "a mercato").



Pertanto la società rappresenta lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato", rientrante - limitatamente alla sola attività di "i.a.t." - anche nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016) scelto dal Comune per la gestione del servizio pubblico di i.a.t. (e della connessa e sinergica attività commerciale di "reservation"), tra quelli previsti dalla normativa regionale sopra indicata (art.13, comma 5).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Come già rilevato nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017, la società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, non soddisfa integralmente il "vincolo di scopo" ed è stata quindi ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

La gestione (obbligatoria per legge, in passato ed anche oggi) del "servizio di interesse generale" di "i.a.t.", caratterizzata dal conseguimento di inevitabili "perdite" (passate, attuali ed anche prospettiche, per le motivazioni sopra già indicate, di servizio erogato gratuitamente ai turisti), era stata virtuosamente associata, dal 2006, alla gestione di altre attività ("commerciali"), strettamente sinergiche con lo "i.a.t." e peraltro produttive di "utili", proprio per compensare tali perdite. Così facendo la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (con società) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (con l'unica eccezione dell'anno 2016) e dalla sostenibilità finanziaria. Al contrario le modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe verosimilmente ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁴⁴ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - paiono praticabili, anche se, verosimilmente, più "onerose" e certamente meno economiche per il Comune (che dovrebbe pagare un corrispettivo al gestore terzo, privato, delle attività di i.a.t.), a fronte della non onerosità attuale, o meglio di una onerosità circoscritta al conferimento di capitale sociale iniziale (di complessivi di €102.000,00) e ai contributi talvolta erogati (€45.000 nell'anno 2013 ed €30.000 inciascuno dei due anni 2014 e 2015, per un "contributo complessivo" di €105.000,00, equivalente ad contributo medio annuo, dell'ultimo quinquennio 2013-2017, di €21.000).

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Infine si segnala che la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra evidenziato relativamente al non integrale soddisfacimento del "vincolo di scopo" ed in considerazione del fatto che il contratto di servizio all'epoca (e tuttora) vigente tra Comune (concedente) e società (concessionaria), connesso ad una procedura ad evidenza pubblica, sarebbe scaduto (scadrà) il prossimo 31/12/2018, il "piano di revisione straordinaria" del 2017 prevedeva, per le motivazioni ivi indicate, entro il 30 settembre 2018, lo scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019, con contestuale conclusione, al 31/12/2018, del medesimo contratto di servizio.

Successivamente, con D.C.C. n.54 del 18/09/2018 (trasmessa in data 27/09/2018 sia alla "struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F., sia alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in quanto modificativa del precedente "piano di revisione straordinaria"), è stato deliberato:

- 1) che, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) sia gestito "in appalto" ad un soggetto privato - che lo svolga unitamente all'attività di reservation e si occupi anche di *destination management* - da individuare tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica;
- 2) di prorogare per nove mesi, dall'01/01/2019 fino al 30/09/2019, alle medesime condizioni attuali, l'affidamento a R.R. del servizio di i.a.t. e dell'attività di reservation in essere e quindi di prorogare tecnicamente, per nove mesi, dal 1° gennaio 2019 fino al 30 settembre 2019 (data ultima entro la quale è stata prevista l'aggiudicazione della gara in questione), la durata del "contratto di servizio" in essere tra le due parti, sulla base di apposito "atto di proroga" da stipulare tra le parti dopo che il Comune avrà pubblicato il bando della procedura di selezione indicata al precedente punto 1 e comunque entro il termine massimo del 31/12/2018, finanziando tale proroga con i 9/12 delle risorse derivanti dall'imminente bando PTPL per il finanziamento regionale della gestione degli i.a.t. per l'anno 2019;
- 3) di approvare la modifica del "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" approvato con precedente D.C.C. n.52 del 28/09/2017 e della "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016" formulata in data 06/09/2017 dal relativo amministratore unico ed approvata dall'assemblea ordinaria dei soci del 24/10/2017, approvando la conseguente "messa in liquidazione" immediata (non più dal 1° gennaio 2019) di Rimini Reservation s.r.l. ivi prevista.

In attuazione di tale deliberazione del Consiglio Comunale e della conseguente analoga deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 27 settembre 2018, nella medesima data l'assemblea dei soci di Rimini Reservation s.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione della società, con decorrenza immediata, ovvero dalla data di iscrizione del verbale assembleare presso il registro delle imprese di Rimini, avvenuta il 2 ottobre 2018 e la nomina del liquidatore nella persona del precedente presidente del consiglio di amministrazione.

Conseguentemente la società, pur essendo in stato di liquidazione, opererà "normalmente" (svolgendo il servizio di i.a.t. e l'attività di reservation) fino al 30 settembre 2019 e, presumibilmente, sarà poi estinta entro il 31 dicembre 2019. In virtù delle disposizioni dell'articolo 24, comma 9, del D.Lgs.175/2016, il nuovo soggetto privato che sarà individuato con gara dal Comune, per subentrare, dal 1° ottobre 2019, a Rimini Reservation nella gestione del servizio di i.a.t., in occasione del subentro sarà obbligato ad assumere il personale dipendente a tempo indeterminato di Rimini Reservation attualmente impiegato da questa nello svolgimento del servizio (si tratta di tutte le n.8 unità attualmente dipendenti, a tempo indeterminato, della società).

Per quanto sopra indicato, entro la fine del 2019 si prevede che venga completata la liquidazione, con conseguente estinzione della società.

⁴⁴ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



IN SINTESI

Entro il 31/12/2019 completamento della liquidazione, con conseguente estinzione della società.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Estinzione della società entro il 31/12/2019.

Cessazione del presumibile fabbisogno di contributi pubblici, stimabili in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2013-2017), di €21.000.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Al termine della liquidazione, riduzione del numero delle società partecipate e cessazione del presumibile contributo pubblico a favore della società, stimabile in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2013-2017), di €21.000.

Individuazione ed attuazione, dall'01/10/2019, di una nuova modalità di gestione del servizio di "i.a.t." e dismissione delle attività di "reservation".

**9 - RIMINITERME S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 5,00%

Attività svolta:

- gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale)

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	56

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 4.171.480	€ 4.292.783	€ 4.045.332	€ 4.169.865

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 71.024	€ 95.385	€ 25.969	€ 56.285	- € 2.574.929	- € 2.492.675

Sede legale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società (originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 2031) dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" e, dal 2003, proprietaria della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'aera meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria" (ora di "razionalizzazione periodica") previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

Nonostante la società ricadesse nell'“obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate”, il precedente “piano di revisione straordinaria” del 2017 - in considerazione delle articolate e complesse vicende pregresse e delle motivazioni ivi indicate ed analiticamente riepilogate anche nel precedente paragrafo “A.2” del presente documento, al quale si rimanda (anche per la conoscenza dettagliata degli “avanzamenti” fatti dal “progetto” nel corso del tempo intercorso tra il 28/09/2017 e la data odierna) - prevedeva, da parte del Comune, il mantenimento della quota di partecipazione indiretta del 5% già detenuta e la riacquisizione dell'ulteriore quota di partecipazione diretta del 77,67% della società - considerata quale strumento di riqualificazione dell'area territoriale, da tempo degradata, di Miramare, in cui sorge la sede legale ed operativa della società - all'esito del contenzioso insorto tra il Comune e il socio di maggioranza assoluta della stessa (“Coopsette soc. coop in l.c.a.”).

Come spiegato nel precedente paragrafo “A.2”, successivamente all'approvazione del “piano di revisione straordinaria” il contenzioso in questione è stato risolto con una transazione stipulata in data 11 ottobre 2018 che porterà il Comune, entro il prossimo 28 febbraio 2019, a riacquisire la partecipazione diretta del 77,67% della società, sopra prevista, e, in data 9 ottobre 2018, il Comune, l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l'Azienda U.S.L. della Romagna, hanno avviato, con la stipula di apposito “protocollo di intesa”, un progetto di valorizzazione congiunta dell'area in cui sorgono la sede legale ed operativa della società e la ex colonia novarese, i cui elementi di dettaglio dovrebbero essere definiti congiuntamente entro il prossimo 31 gennaio 2019, con la stipula, tra i tre enti, di apposito “accordo attuativo”.

Pertanto, si conferma integralmente quanto già previsto nel suddetto “piano di revisione straordinaria” del 2017: una volta che saranno stati individuati e definiti gli aspetti del progetto in questione, il Comune, come già previsto nel “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016” approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017, presumibilmente, nel 2019-2020, tenterà di vendere nuovamente l'intera partecipazione societaria che deterrà in Riminiterme (sia il 77,67% direttamente detenuto che il 5% indirettamente detenuto attraverso Rimini Holding s.p.a., per un complessivo 82,67%) ad un soggetto privato - da individuare con nuova procedura ad evidenza pubblica - che faccia obbligatoriamente realizzare alla società che controllerà (perché obbligato dal bando) la riqualificazione territoriale (fonte diretta anche di sviluppo economico locale) da tempo auspicata dal Comune, secondo le nuove linee di sviluppo e i nuovi obiettivi che nel frattempo saranno stati congiuntamente definiti dal Comune stesso con l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l'A.U.S.L. Romagna.

Ovviamente, la nuova vendita integrale della partecipazione sarà oggetto di ulteriore specifica approvazione da parte del Comune stesso e, per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale), attraverso approvazione degli atti a ciò necessari, una volta predisposti.

Per tutto quanto sopra spiegato, la società rimane pertanto ancora oggi (come lo fu nel 2005, in occasione della prima privatizzazione) strumento imprescindibile per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare e, proprio per questo, nel presente documento si prevede quanto appena indicato.

Come già espresso nel precedente “piano di revisione straordinaria” del 2017 e ribadito all'inizio del presente “piano”, nel paragrafo “D” (“criteri di redazione del piano”), tale scelta (di mantenimento e temporanea ri-pubblicizzazione della società), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di razionalizzazione periodica”).

In relazione alla prevista durata (lunga o breve) del mantenimento, da parte del Comune, della quota di maggioranza assoluta del capitale della società, e, quindi, della relativa qualifica di “società a controllo pubblico” che essa assumerà a seguito della riacquisizione sopra indicata, l'ente valuterà, poi, l'adeguamento o meno dello statuto sociale alle disposizioni stabilite dal D.Lgs.175/2016 per tali società.

IN SINTESI

Temporaneo mantenimento (attraverso Rimini Holding s.p.a.) e prossimo incremento (diretto) della partecipazione (nel 2019), come strumento di prossima auspicata riqualificazione dell'area territoriale degradata di Miramare, in cui sono collocati la società e i suoi beni principali (tra i quali la “ex colonia Novarese”), attraverso la successiva cessione integrale della stessa partecipazione (indicativamente nel 2019-2020). La successiva dismissione integrale della partecipazione sarà oggetto di ulteriore specifica approvazione da parte del Comune, e per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale), una volta predisposti gli atti a ciò necessari.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione.

Nuova “pubblicizzazione” temporanea della società, finalizzata ad una successiva nuova privatizzazione integrale della stessa, relativamente all'auspicata riacquisizione temporanea della maggioranza del capitale.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna relativamente al mantenimento della partecipazione.

Temporanea riacquisizione della veste di “socio di maggioranza assoluta” della società - finalizzata alla successiva vendita integrale della partecipazione - relativamente alla prospettata ri-acquisizione della partecipazione diretta del 77,67 del capitale sociale.



10 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 11,94%

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2023.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	156

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 50.812.164	€ 54.836.782	€ 56.988.486	€ 54.212.477

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
€ 9.974.557	€ 9.335.705	€ 6.865.320	€ 6.255.682	€ 4.176.159	€ 17.297.161

Sede legale, partita iva, sito internet:

P.zza Orsi Mangelli 10 - 47122 FORLÌ - P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio ("pubblico locale" e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partnership pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" imposti dall'articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dalla lettera "c", Amir s.p.a., non Romagna Acque.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte Amir s.p.a., sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "A.2" (<<Il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" imposto dall'art.24 del D.Lgs.175/2016>>) ed anche nella precedente scheda dedicata alla stessa Amir, ai quali (paragrafo e scheda) si rimanda, il precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 prevedeva:

- entro il 30 giugno 2019, la scissione parziale di "Amir s.p.a." - società patrimoniale delle reti idriche della parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole - "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna) - a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con trasferimento ad essa dell'intero ramo aziendale idrico (beni e tutti gli attuali n.3 dipendenti) e,
- entro il 31 marzo 2020, la liquidazione dell'Amir che fosse residua (di fatto una società immobiliare, proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni).

Nel presente "piano" si conferma integralmente la proposta di "revisione straordinaria" (ora "razionalizzazione periodica") già prevista nel precedente "piano di revisione straordinaria" del 2017 e sopra sintetizzata, ma, con le "avvertenze", le incertezze e per le motivazioni già spiegate nel precedente paragrafo "A.2", al quale si rimanda (anche per la conoscenza degli "avanzamenti" fatti dal progetto nel corso del tempo intercorso tra il 28/09/2017 e la data odierna), si stima, ragionevolmente, una posticipazione - rispetto ai tempi previsti nel suddetto "Piano di revisione straordinaria" - di circa due anni delle due fasi sopra indicate, prevedendone l'attuazione rispettivamente nel 2021 (la scissione) e nel 2022 (la liquidazione dell'Amir che residuerà dalla scissione).

Ovviamente, nel caso, auspicato, in cui il <<progetto di integrazione di tutti i beni idrici romagnoli in "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.">> in questione ottenesse l'approvazione delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.R.E.R.A. ed Atersir), la relativa attuazione richiederà, poi, la predisposizione (da parte delle società coinvolte) e l'espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, il progetto di scissione).

IN SINTESI

Prevista approvazione (da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari: scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Forte potenziamento del patrimonio idrico detenuto in proprietà, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Riduzione della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nella "società doppia" "Amir s.p.a." e presumibile contestuale incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.

**11 - START ROMAGNA S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 21,98%

Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con i tre bacini delle tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2017	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2017	941

Fatturato degli esercizi 2015-2017:

2015	2016	2017	Fatturato medio annuo del triennio 2015-2017
€ 83.697.843	€ 81.432.270	€ 81.258.645	€ 82.129.586

Risultato economico degli esercizi 2013-2017:

2013	2014	2015	2016	2017	Somma algebrica anni 2015-2017
- € 298.860	€ 128.946	€ 495.463	€ 868.586	€ 1.832.972	€ 3.197.021

Sede legale, partita iva, sito internet:

via A. Spinelli 140 - CESENA (FC) - P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.



Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione della normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato⁴⁵ dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L.22.12.2011, n.2014 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, proprio in questo periodo, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosiela, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni delle imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "B" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune, nel proprio "piano di revisione straordinaria", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei vari soci pubblici), e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerare, nel proprio "piano di revisione straordinaria", tutte le ulteriori società da essa partecipate, cosa invece non avvenuta, ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "Piano di razionalizzazione periodica", ovvero nel presente documento.

In relazione a questo duplice "rilevato" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "B" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nel presente piano l'ente non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) Start Romagna s.p.a., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,

⁴⁵ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("Il settore del TPL in Italia"), paragrafo 2 ("Struttura dell'offerta"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 a controllo pubblico (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").



b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta) non esiste un patto parasociale vincolante, né, peraltro - a scampo di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci, per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "B", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente "piano").

In ogni caso, i principali soci della società, nell'ottica di garantire - conformandosi ad una delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni societarie pubbliche, stanno valutando, volontariamente (non per obbligo di legge) di:

- a) adeguare, in via di autolimitazione, lo statuto della società in coerenza con alcuni dei principali profili di impronta "pubblicistica" del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Si prevedono, in particolare, l'introduzione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e un adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale;
- b) perfezionare tra loro, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate e coerentemente con esse, uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, in passato mancante, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nel precedente paragrafo "B" del presente "piano"), si ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il "frutto" della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "g", di fatto già attuata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini è quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e, previa condivisione con gli altri principali soci, adotterà volontariamente le modifiche statutarie (inserimento degli "strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale" ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016 e adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari) e l'accordo di consultazione sopra già indicati.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, adeguamento dello statuto della società in coerenza con alcuni dei principali profili di impronta "pubblicistica" del D.Lgs.175/2016 e stipula di apposito "patto di consultazione" con gli altri principali soci.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

Relativamente all'adozione volontaria delle modifiche statutarie e del "patto di consultazione": assicurare efficacia ed efficienza di *governance* e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale, realizzando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

Relativamente all'adozione volontaria delle modifiche statutarie e del "patto di consultazione": piena valorizzazione della partecipazione societaria detenuta.




ALLEGATI

Di seguito viene allegato il seguente documento, che costituisce parte integrante del "piano":

A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e relative operazioni di revisione straordinaria previste.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/12/2017 E RELATIVE OPERAZIONI DI "REVISIONE PERIODICA" 2018 PREVISTE
(presentate in ordine decrescente di quota detenuta)



NOTE e LEGENDA

1) In liquidazione dal 1° gennaio 2016; cancellata dal registro delle imprese in data 08/01/2018

Società oggetto di ricognizione.

2) Partecipazione acquisita il 1° marzo 2017 a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di "A.M. s.r.l. cons." (ora "P.M.R.") a beneficio di "A.M.R. s.r.l. cons." (in precedenza denominata "Agenzia della Mobilità della Provincia di Ravenna-Ambra s.r.l.")

Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non dovrebbero più essere detenute.

3) In data 29/11/2018 l'intera partecipazione detenuta è stata venduta ad ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.

Società non oggetto di "ricognizione", come prescritto dal D.Lgs. 175/2016.

Partecipazioni dirette ed indirette oggetto di "ricognizione".

4) Aeradria s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013.

Partecipazioni non oggetto di "ricognizione".

5) Si rinvia alla pagina web "Società del Gruppo" pubblicato sul sito di Hera s.p.a.: http://www.gruppohera.it/gruppo/chi_siamo/schema_societario/

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - IEG

Tramite RH - RC	23,15%
Totale	23,15%

SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA

Tramite RH - RC - I.E.G.	33,22%
Totale	33,22%

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

Tramite RH	11,94%
Tramite RH - Amir	0,75%
Totale	12,69%

AERADRIA SPA

Tramite RH	18,11%
Tramite RH - RC - SdPC e I.E.G.	3,20%
Totale	21,31%

UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

Tramite propria partecipazione diretta	25,48%
Tramite RH - RC - I.E.G.	1,77%
Totale	27,25%

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "REVISIONE STRAORDINARIA 2017" E DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018" GIÀ ATTUATE O DA ATTUARE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017)

- 1) AERADRIA S.P.A.:** prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) AMFA S.P.A.:** privatizzazione integrale, con vendita (con gara) della partecipazione al migliore offerente (in termini di prezzo offerto), avvenuta in data 29/11/2018;
- 3) AMIR S.P.A.:** scissione parziale proporzionale (circoscritta al ramo idrico) a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", presumibilmente entro il 2021 e conseguente liquidazione dell'Amir (patrimoniale "extra-idrica") che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 2022;
- 4) ITINERA S.R.L. CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE:** conclusione della liquidazione, con estinzione della società, avvenuta in data 08/01/2018;
- 5) RIMINI RESERVATION S.R.L.:** scioglimento mediante liquidazione, avviata in data 02/10/2018, con termine previsto entro il 31/12/2019;
- 6) RIMINITERME S.P.A.:** nuova "pubblicizzazione" temporanea della società (presumibilmente nel 2019), finalizzata ad una successiva nuova privatizzazione integrale della stessa (presumibilmente nel 2019-2020);
- 7) RIMINI CONGRESSI S.R.L.:** fusione per incorporazione della controllata "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", presumibilmente nel 2019-2020.